

COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 27/06/2017

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.LGS 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 221 DEL 17/12/2012 E RELATIVO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' S.A.S.O.M. SRL

Il giorno **27/06/2017** alle ore **21:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, **DEL BEN DANIELE**, assistito dal Segretario Comunale **DOSSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

**DEL BEN DANIELE
PANARA YURI
ORENI MONICA
VENGHI CLAUDIO
CONTI GIOVANNI
MARELLI CHIARA
GUANI CRISTINA
TONOLI MARIO
CRESPI ALESSANDRO
BIELLI ORIETTA
CASERINI CARLO
MACALLI CRISTIAN
CICERI ELEONORA**

Membrati ASSEGNATI 13 PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento ed illustra la proposta.
E' altresì presente il Presidente di Sasom srl, Dott. Gianmario Savoia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Rosate con la quota del 14,301%, insieme ai Comuni di Basiglio, Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Noviglio, Rognano, Vernate, Vermezzo, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo partecipa al capitale della società SASOM s.r.l.;
- che con atto C.C. n. 20 del 30 aprile 2016 si sono approvate le ultime modifiche statutarie;
- il Comune di Rosate intende procedere all'affidamento in house alla società SASOM S.r.l con sede in Gaggiano – Via Antonio Meucci nr. 2 del servizio di igiene ambientale per la durata dal 1.07.2017 al 30.06.2022 come già nel quinquennio precedente;
- il servizio di igiene ambientale (raccolta e trasporto dei rifiuti sia urbani che differenziati), riveste una particolare importanza per l'impatto che ha sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio, e che l'affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione della Amministrazione per esercitare un'influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori;
- l'affidamento in house permette all'Amministrazione affidataria del servizio, di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo;
- per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l'Amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto;
- gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:
 - o l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio,
 - o il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla preparazione alla rendicontazione,
 - o la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti,
 - o la possibilità di coordinare attività di educazione alla raccolta differenziata già attuate in passato dalla Società,
 - o la possibilità di determinare l'attività programmatica e propositiva della Società, indipendentemente dalle quote di partecipazione;
- ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per il Comune.

ATTESO che:

- l'art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18.10.2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19.10.2012) prevede che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste",
- l'ordinamento europeo e precisamente le Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, recepite dall'art. 5 e 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, pone le seguenti condizioni per procedere all'affidamento in house di servizi pubblici locali:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative,
 2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione,
 3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- SASOM presenta le richieste caratteristiche, in quanto essa:
 - o è totalmente partecipata dai Comuni di Basiglio, Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Noviglio, Rognano, Rosate, Vernate, Vermezzo, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo;
 - o svolge prioritariamente, con carattere di continuità, la propria attività nei riguardi del territorio dei partecipati essendo stata costituita per perseguire la finalità della gestione dei servizi di igiene ambientale della città in ogni fase (dalla raccolta dei rifiuti, compreso lo spazzamento del territorio, fino al trasporto ed al conferimento rifiuti solidi urbani,
 - o Comuni soci, conformemente a quanto previsto dallo Statuto approvato dalla Assemblea dei soci in data 9.04.2016, e successivamente dai comuni aderenti, esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

RITENUTO che:

- la scelta dell'ente locale di organizzare i servizi pubblici locali secondo il modello in house, incaricandone la propria società partecipata ed assoggettata a controllo analogo, può ritenersi insindacabile anche in presenza delle seguenti ulteriori valutazioni:
 - o analisi degli interessi pubblici e privati coinvolti,
 - o individuazione del modello più efficiente ed economico,
 - o garanzia di adeguata istruttoria e motivazione;
- non possa essere messa in discussione l'ammissibilità, ai sensi di Legge, dell'affidamento diretto del servizio alla propria partecipata una volta esplicitate le relative motivazioni di ordine tecnico-amministrativo, ovvero quando sia possibile dare pubblicamente ragione dei motivi e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento.

VALUTATA:

- la Relazione, allegata alla presente con la lettera "A", con la quale si dimostra la convenienza dell'affidamento in house alla società SASOM s.r.l del servizio di cui trattasi, in quanto preferibile sotto più profili e congruente con il mercato di riferimento;
- ogni condizione connessa all'affidamento del predetto servizio a SASOM e in particolare:
 - o risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione affidante ed il soggetto affidatario, un controllo sul servizio pubblico obiettivamente più penetrante ed incisivo di quello attuabile nei confronti di un soggetto terzo; SASOM è infatti, come più volte già chiarito, società di intera partecipazione pubblica.
 - o Economicità. I costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui risultano congrui rispetto ai costi presenti sul mercato esistente ed analizzato.
 - o Obiettivi di universalità e socialità. Il contratto di servizio di affidamento a Sasom s.r.l del servizio pubblico locale di igiene ambientale è in grado di offrire in favore dei Comuni partecipanti un servizio uniforme su tutto il territorio di riferimento in modo da poter garantire possibili condizioni virtuose da punto di

- vista della qualità dei servizi e dei loro costi (economie di scala).
- Qualità del servizio della raccolta differenziata e rispetto delle prescrizioni regionali,
 - Ottimale impiego delle risorse pubbliche. In conseguenza della gestione del servizio finora espletato e grazie al controllo analogo esercitato dai Comuni partecipanti.
 - Efficienza. Sasom S.r.l. ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità connesse al territorio.

VISTO lo schema di contratto di servizio allegato alla presente con la lettera "B".

RITENUTO infine opportuno fare propria e procedere all'approvazione della Relazione ex. art 34 comma 20 d.l. n. 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221 inerente la scelta più idonea sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, per l'affidamento del servizio igiene ambientale e dello Schema di Contratto;

VISTO il parere del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239 del TUEL, come modificato dal DL 174/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri Sigg. Orietta Bielli, Carlo Caserini, Eleonora Ciceri e risposte da parte del Sindaco – Presidente e del Presidente di Sasom Srl Dott. Gianmario Savoia , come da registrazione audio conservata agli atti;

Presenti e votanti n. 13 Consiglieri comunali;

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli nr. 9

Contrari nr. 0

Astenuti nr. 4 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri)

DELIBERA

1. Di approvare la Relazione predisposta ai sensi dell'art 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221 e dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, allegata alla presente sotto la lettera "A", inerente la scelta più idonea dal un punto di vista della convenienza tecnico-qualitativa dell'affidamento diretto del servizio di igiene ambientale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'ente.
2. Di affidare il servizio di igiene ambientale a Sasom s.r.l. società partecipata secondo il modello dell'in house providing per il periodo 1.07.2017 – 30.06.2022, per un importo complessivo presunto pari ad € 3.641.306,93.
3. Di approvare lo Schema di Contratto, allegato alla presente sotto la lettera "B".
4. Di dare mandato agli organi comunali, ognuno per la propria competenza, a porre in essere gli atti amministrativi e gli adempimenti di propria competenza al fine di formalizzare e rendere operativi gli indirizzi di cui ai punti precedenti.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere alla formalizzazione del contratto di servizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri), espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Alle ore 23:05 la seduta è tolta.

COMUNE DI ROSATE

Progetto AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

La struttura della Relazione in oggetto segue il modello proposto da Invitalia, l'Agenzia per lo sviluppo economico del Ministero dell'Economia

Per ogni riferimento: <http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-ex-art.-34.html>

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di igiene ambientale
Ente affidante	Comune di Rosate
Tipo di affidamento	In house providing
Modalità di affidamento	Diretto
Durata del contratto	01.07.2017 – 30.06.2022
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Rosate

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Arch. Pietro Codazzi
Ente di riferimento	Comune di Rosate
Area/servizio	Settore 4 – Area Servizi Tecnici
Telefono	02/908.30.54
Email	pietrocodazzi@comune.rosate.mi.it
Data di redazione	__/__/____

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I riferimenti normativi inerenti la gestione del servizio di igiene ambientale sono i seguenti:

- DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti
- D. Lgs. 152/2006 ad oggetto "Norme in materia ambientale"
- c. 1 e 1bis art. 3bis rubricato "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali" del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011
- Legge Regione Lombardia n. 26/2003 ad oggetto "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
- Decreto di Giunta Regionale n. 1990 del 20 giugno 2014 ad oggetto "Approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al Consiglio regionale)"

Di seguito si riportano gli estratti delle disposizioni sopra richiamate riferiti alle modalità di organizzazione e gestione dei servizi in oggetto:

"DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Articolo 15 - Responsabilità della gestione dei rifiuti

1. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegna ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.*

2. *Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.*

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

3. *Gli Stati membri possono decidere, a norma dell'articolo 8, che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.*

4. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all'interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13."*

"D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Art. 202 Affidamento del servizio

1. *L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.*

2. *I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di*

miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.(...)

“D.L. 13/08/2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di

revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house."

"Legge Regione Lombardia n. 26/2003

Art. 2 - Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società patrimoniali di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo. Le società patrimoniali perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

6 bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest'ultimo. Fatta eccezione per il servizio idrico integrato e salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, così da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità :

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;

- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
 - e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
 - f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
 - g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
 - h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'articolo 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.
10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:
- a) sono fissati, nel rispetto della normativa statale, standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;
 - b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'articolo 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

Art. 14 - Sistema integrato di gestione dei rifiuti

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

- a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
 - b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
 - c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
 - d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
 - e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
 - f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.
2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. E' di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti.

3 bis. -

3 ter. Il contributo previsto dall'articolo 35, comma 7, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, è determinato nella misura di 20,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate.

3 quater. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 3 ter, stimati in 200.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, confluiscono al titolo 3 "Entrate extratributarie"– Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione delle entrate

del bilancio 2015-2017; gli stessi sono destinati in spesa alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" rispettivamente per 100.000,00 euro al programma 01 "Difesa del suolo" e per 100.000,00 euro al programma 03 "Rifiuti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.

Art. 15 - Funzioni dei comuni

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano regionale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale.

3 I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'articolo 49 del d.lgs. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l'introduzione della tassa sul sacco.

3 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di compensazione o mitigazione ambientale previsti in sede di valutazione di impatto ambientale o nell'ambito dei provvedimenti autorizzatori all'esercizio di impianti di gestione rifiuti soggetti alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, o nelle relative procedure di rinnovo, i comuni interessati dalla presenza dell'opera possono stipulare convenzioni con i soggetti richiedenti, a vantaggio della collettività; tali convenzioni possono anche prevedere misure di ristoro dei disagi causati dall'esercizio delle attività soggette ad autorizzazione. (...)

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di affidamento rientra nelle specifiche competenze dei comuni come previsto dall'art. 198 del D. Lgs. 152/2006:

"Art. 198 Competenze dei comuni

1. *I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

2. *I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:*

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);*
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)."*

Le attività che rientrano nell'affidamento oggetto della presente relazione si articolano nei seguenti interventi:

Servizi di raccolta porta a porta

- umido 2 servizi /sett.
- indifferenziato 1 servizio/sett.
- vetro e lattine 1 servizio/sett
- carta 1 servizio /sett.
- plastica 1 servizio/sett.

Smaltimento prodotti da raccolte porta a porta

- indifferenziato
- ingombranti

Riciclo \ Recupero prodotti porta a porta

- Carta
- Plastica
- Vetro e Lattine
- Umido
- Verde

Gestione Ecocentri

- servizi trasporto rifiuti urbani da piattaforme

smaltimento prodotti da ecocentri

- inerti
- legno
- vernici
- pneumatici
- sabbie
- verde
- ingombranti
- terre spazzamento
- oli esausti
- Batterie
- Pile
- Medicinali

Altri servizi:

- Spazzamento meccanizzato strade
- Spazzamento manuale strade
- Manutenzione verde pubblico

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Tenuto conto delle specifiche competenze attribuite ai comuni dall'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 richiamato nella precedente sezione B.1 della presente relazione, considerato altresì che il c. 1bis dell'art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 riconduce i servizi inerenti i rifiuti urbani nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, emerge, sulla base dei suddetti disposti normativi, come il servizio di raccolta dei rifiuti urbani presenti caratteristiche di servizio pubblico universale da garantirsi a tutta la collettività amministrata, la cui regolazione è assoggettata al potere amministrativo dell'Autorità pubblica competente per territorio.

Con riferimento agli aspetti economici del servizio, ed in particolare agli oneri correlati alla caratteristica di servizio pubblico universale, non si prevedono specifiche compensazioni a carico del Comune; tale posizione deriva peraltro da specifico obbligo normativo; il c. 654 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede infatti che la tassa rifiuti di cui al comma 639 del medesimo articolo di legge, assicuri la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti in discarica, con la sola esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Dal punto di vista economico, non si prevedono pertanto oneri aggiuntivi per il gestore che debbano essere compensati tramite finanziamenti OSU (Oneri del servizio universale). I costi del servizio verranno interamente coperti attraverso la tariffa (TARI), garantendo al contempo il rispetto del principio di economicità per l'utente.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Come già effettuato per il precedente periodo 01.01.2012 – 31.12.2016, il Comune di Rosate intende avvalersi, per l'erogazione del servizio di igiene ambientale, dell'affidamento diretto a società partecipata secondo il modello dell'in house providing, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. Con riferimento alla percorribilità di tale soluzione, è utile richiamare stralcio della Deliberazione n. 457/2013 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (ad oggi non superata), che ha evidenziato quanto segue:

“i modelli astrattamente esperibili per la gestione del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti risultano a tutt'oggi quelle vigenti per i servizi di rilievo economico, e quindi:

- *gestione in economia del servizio;*
- *affidamento del servizio con gara ex art.30 D.Lgs 163 / 2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea;*
- *affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456;*
- *affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.32, lettera a) DL 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica) e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.13 DL 138 / 2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art.113, c.5, lettera c) D.Lgs. 267 / 2000, abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento.”*

Per quanto riguarda l'affidamento in house del servizio, la direttiva europea 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di appalto, ha previsto, al paragrafo 1 dell'art. 12 quanto segue:

“Art. 12 - Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico

1. Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.”

Le disposizioni sopra richiamate, sono state recentemente recepite dall'ordinamento nazionale attraverso il D. Lgs. 50/2016. A tal proposito, l'art. 5 di tale decreto prevede che:

"Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico"

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti."

Con riferimento alla sostenibilità della soluzione gestionale perseguita dal Comune di Rosate, si evidenzia che il rapporto tra l'ente e la società Sasom Srl sarà regolato dalle seguenti disposizioni statutarie:

Partecipazione pubblica totalitaria

"Art. 6 Capitale Sociale"

.....

2. Il capitale sociale è interamente detenuto dagli Enti Pubblici soci.
3. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta delle quote di nuova emissione per la sottoscrizione da parte di terzi non soci, purché Enti Pubblici e previo gradimento espresso in Assemblea. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso degli Enti Pubblici soci che non abbiano consentito alla decisione di aumentare il capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci.

Art. 7 Clausola limitativa alla circolazione delle quote

1. Le quote sociali sono trasferibili esclusivamente a Comuni, Province ed altri Enti Pubblici previo gradimento assembleare, con divieto di trasferimento a privati.”

Controllo analogo

“TITOLO IV - ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Art. 15 Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto

1. Gli Enti Pubblici soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società attraverso:
 - a) la previsione di quorum qualificati per l'adozione delle decisioni strategiche in sede assembleare;
 - b) la concertazione con l'Amministratore Unico degli atti previsionali programmatici, esprimendo pareri obbligatori e vincolanti;
 - c) l'attribuzione a singole categorie di Enti Pubblici soci di particolari diritti di amministrazione corrente della società;
 - d) il contratto di servizio;
 - e) lo scambio di flussi informativi;
 - f) il controllo sulla qualità dei servizi erogati e sul rispetto degli standard tecnici, quantitativi e qualitativi definiti nel contratto di servizio;
 - g) le azioni di auditing presso le sedi sociali e i luoghi di prestazione dei servizi;
 - h) il controllo di ogni singolo Ente Pubblico socio sulla gestione della società.

Art. 16 Atti previsionali programmatici – Concertazione del piano previsionale di gestione

1. Tutti gli Enti Pubblici soci concorrono alla formazione del piano previsionale di gestione insieme all'Amministratore Unico che ne redige la proposta.
2. Il piano previsionale di gestione è il documento in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento economico annuale della gestione societaria secondo il criterio 9 economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis c.c..
3. Il piano previsionale di gestione contiene una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare, la struttura e l'entità dei prezzi e delle tariffe applicati all'utenza, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico degli Enti Pubblici soci e degli eventuali altri committenti, per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione. Nel piano previsionale di gestione viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra i predetti Enti Pubblici soci e la società, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio o dalle convenzioni in essere.
4. Al piano previsionale di gestione devono essere allegati i piani degli investimenti mobiliari e immobiliari e delle manutenzioni in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare.
5. Il piano previsionale di gestione così redatto è trasmesso via posta elettronica certificata a tutti gli Enti Pubblici soci dall'Amministratore Unico, il quale con la medesima comunicazione convoca gli Enti Pubblici soci presso la sede sociale non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla trasmissione della proposta di piano previsionale di gestione, al fine di concertare la predisposizione del documento da presentare all'approvazione dell'Assemblea. L'iter di predisposizione del piano previsionale di gestione è avviato in tempo utile per addivenire all'approvazione del documento prima dell'inizio dell'esercizio cui fa riferimento.
6. In sede di concertazione del piano previsionale di gestione, l'Amministratore Unico recepisce il parere obbligatorio e vincolante degli Enti Pubblici soci che può essere favorevole o avanzare motivata richiesta di modifica.
7. Il parere è regolarmente adottato con il voto favorevole degli Enti Pubblici soci che rappresentano almeno il sessanta per cento dell'intero capitale sociale. Il mancato intervento in sede di concertazione del piano previsionale di gestione, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, sarà da intendersi quale espressione di parere favorevole alla proposta di piano previsionale di gestione.
8. L'iter di concertazione tra gli Enti Pubblici soci e l'Amministratore Unico si applica anche nelle ipotesi in cui è necessario approvare operazioni che si discostano dal piano previsionale di gestione approvato, consistenti in:
 - a) operazioni di leasing, assunzioni di garanzie, finanziamenti e mutui;
 - b) investimenti mobiliari superiori a euro 200.000,00 (euro duecentomila);
 - c) investimenti immobiliari;
 - d) impegni di spesa pluriennali di importo annuo superiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila);

e) adozione di incarichi esterni e consulenze singolarmente superiori a euro 25.000,00 (euro venticinquemila).

9. Il piano previsionale di gestione e gli scostamenti di cui ai precedenti comma sono soggetti ad approvazione assembleare in base al disposto dall'art. 12, comma 3, del presente Statuto.

Art. 17 Diritti speciali di amministrazione spettanti a singole categorie di Enti Pubblici soci

1. Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. sono attribuiti a singole categorie di Enti Pubblici soci particolari diritti di amministrazione, attraverso i quali è attuata una cogestione ordinaria della società ed è esercitato in via continuativa un controllo sulla stessa.

2. A tal fine, gli Enti Pubblici soci che detengono una partecipazione pari o inferiore al dieci per cento del capitale sociale e quelli che detengono una partecipazione superiore scelgono tra gli stessi, rispettivamente: i primi, tre Enti Pubblici soci; i secondi, due Enti Pubblici soci. Le modalità di designazione devono essere identiche e concordate tra tutti gli Enti Pubblici soci nel rispetto del criterio di rotazione. Ciascun Ente Pubblico socio designato interviene in persona del suo rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 del presente Statuto.

3. Gli Enti Pubblici soci designati ai sensi del comma precedente sono convocati dall'Amministratore Unico con periodicità almeno bimestrale.

4. Gli Enti Pubblici soci designati hanno il potere di formulare proposte, indirizzi e pareri vincolanti sugli atti di gestione ordinaria della società posti all'ordine del giorno degli incontri di cui al comma precedente. Gli Enti Pubblici soci designati possono chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno della trattazione di specifici argomenti.

5. Gli Enti Pubblici soci designati esprimono altresì pareri preventivi obbligatori e vincolanti in relazione a:

- indicatori di qualità dei servizi soggetti a specifici standard (ad es. percentuali di frazioni estranee per le raccolte dei prodotti avviati a recupero);
- modalità di svolgimento delle raccolte;
- misure volte al miglioramento dei servizi ed eventuali proposte sanzionatorie.

6. Le proposte, gli indirizzi e i pareri sono resi a maggioranza assoluta degli Enti Pubblici soci designati intervenuti, secondo voto capitaro.

7. Gli esiti delle riunioni constano da sintetici verbali redatti da uno dei presenti e sono trasmessi, anche tramite posta elettronica, a tutti gli Enti Pubblici soci.

8. Rientra tra i diritti speciali di amministrazione degli Enti Pubblici soci designati anche il potere di chiedere la convocazione dell'Assemblea e di scegliere gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 18 Contratto di servizio

1. Ciascun Ente Pubblico socio esercita un ruolo rilevante sul frammento di gestione relativo al servizio erogato nel proprio territorio mediante:

- la facoltà di integrare lo schema tipo di contratto di servizio approvato ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, nei limiti delle risorse da impiegare;
- la richiesta all'Amministratore Unico di informazioni relative alla qualità dei servizi erogati e ai disservizi registrati nel proprio territorio;
- la richiesta all'Amministratore Unico di dati di carattere tecnico-amministrativo in relazione al servizio prestato nel proprio territorio;
- la richiesta all'Amministratore Unico di analisi relative alle difficoltà di rispetto dei tempi di erogazione dei servizi affidati dall'Ente Pubblico socio.

2. In relazione all'esito delle richieste, all'Ente Pubblico socio è accordato il potere di chiedere la convocazione dell'Assemblea e di scegliere gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 19 Flussi informativi

1. L'Amministratore Unico, affinché gli Enti Pubblici soci possano esercitare congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, relaziona agli Enti Pubblici soci due volte l'anno sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici, nonché sull'andamento della gestione della società, attraverso reports in cui sono riportati:

- a) elenco dei servizi erogati suddivisi per tipologia, con indicazione del beneficiario, del numero degli interventi, del corrispondente valore economico e delle tariffe unitarie applicate;

- b) elenco dei servizi erogati con indicazione dei costi per categorie omogene di attività e dei costi di smaltimento per singolo Ente Pubblico socio;
- c) numero delle risorse umane in carico alla società, distinte per tipologia di assunzione e/o collaborazione, qualifica e costo aziendale complessivo;
- d) elenco delle nuove assunzioni e/o collaborazioni, delle modalità di selezione e dei principali atti di gestione e organizzazione del personale impiegato;
- e) elenco incarichi professionali con indicazione dell'impegno economico;
- f) elenco dei fornitori di beni e servizi, del valore economico della fornitura e della modalità di selezione degli stessi;
- g) eventuali atti di alienazione del patrimonio.

Art. 20 Azioni di auditing

1. Ciascun Ente Pubblico socio esplica una vigilanza diretta sui risultati gestionali della società, anche attraverso specifiche azioni di auditing (verifiche) presso le sedi legale, operativa e/o amministrativa della società e nei luoghi di svolgimento dei servizi affidati.
2. A tal fine, l'Ente Pubblico socio, in persona del rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 del presente Statuto, si avvale di personale dipendente della società in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale.
3. L'Amministratore Unico dovrà partecipare attivamente all'auditing e supportare il team di verifica nelle diverse fasi per garantirne il buon esito.

Art. 21 Controllo sulla gestione della società

1. Ciascun Ente Pubblico socio, in persona del rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 dello Statuto, ha diritto di esercitare il controllo sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2476 c.c..
2. A tal fine, ciascun Ente Pubblico socio ha il diritto di avere dall'Amministratore Unico notizie sulla gestione della società e di consultare i libri contabili e i documenti relativi all'amministrazione della società, a semplice richiesta scritta e previa sottoscrizione di impegno di riservatezza nei limiti strumentali agli interessi della società.
3. L'Amministratore Unico riscontra la richiesta di cui al precedente comma nel termine di trenta giorni.
4. L'utilizzo dei documenti oggetto di consultazione è finalizzato e circoscritto all'esercizio del controllo analogo congiunto.

Art. 22 Audizione dell'Amministratore Unico da parte degli Enti Pubblici soci

L'Amministratore Unico, ove richiesto da uno degli Enti Pubblici soci, relaziona davanti al competente organo di governo circa i servizi erogati dalla società in favore dell'Ente stesso."

Destinazione prevalente dell'attività a favore degli enti soci

"Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti Pubblici, denominata:

"Società Ambiente del Sud Ovest Milanese",
siglabile S.A.S.O.M. S.r.l..

La società rappresenta una diramazione organizzativa degli Enti Pubblici soci, impiegata per lo svolgimento del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci, nell'ambito territoriale del Sud Ovest milanese.

La società è priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionale distinte da quelle degli stessi Enti Pubblici soci, i quali esercitano congiuntamente un controllo amministrativo di tipo gerarchico sugli organi e sugli atti societari, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Art. 4 Oggetto Sociale

1. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" e ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci.

3. Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'attività "prevalente", da svolgersi in favore degli Enti Pubblici soci, richiesto dal modello dell'"in house providing", oltre l'ottanta per cento (80%) dell'attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti Pubblici soci e dalle persone giuridiche da questi controllate. A tal fine si applicano i criteri previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea ed elaborati dalla giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea."

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 Il riconoscimento di diritti esclusivi

Come già evidenziato nella sezione B, paragrafo B.2, rilevato che la normativa riconduce i servizi inerenti i rifiuti urbani nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete e tenuto conto che, per le caratteristiche tecniche di espletamento degli stessi, non può essere previsto più di un operatore che svolga le attività in oggetto nell'ambito di uno specifico contesto territoriale, emerge come l'erogazione del servizio di igiene ambientale possa essere garantita esclusivamente attraverso il riconoscimento di diritti esclusivi ad un unico operatore. In tal senso, proprio per l'inquadramento normativo del servizio e per le sue caratteristiche tecniche, la scelta preliminare tra concorrenza "nel mercato" e affidamento in esclusiva del servizio non può essere affrontata, dovendo obbligatoriamente optare per l'affidamento in esclusiva ad unico soggetto; tale affidamento avverrà in forma diretta secondo il modello "in house providing", di cui si evidenzieranno le motivazioni di efficienza, efficacia ed economicità, nel paragrafo che segue.

D.2 Sostenibilità ed economicità della soluzione organizzativa prescelta

La sostenibilità e convenienza dell'affidamento diretto a Sasom srl del servizio di igiene ambientale viene di seguito dimostrato attraverso lo sviluppo dei seguenti punti:


- il contesto di riferimento
- solidità dell'affidatario
- le condizioni di efficacia (universalità, socialità, qualità)
- le condizioni di efficienza

D.2.1 Il contesto di riferimento

- a) Per rendere concreta una possibile comparazione delle informazioni di contesto operativo Sasom con quello territorialmente circostante, si sono considerati i dati statistici forniti dall'**Osservatorio Regionale Rifiuti** (applicativo ORSO – Allegati A1-A2-A3-A4-A5-D1) aggregati per Area Metropolitana Milanese e per Regione Lombardia.
- b) Ulteriori informazioni di maggior dettaglio sulle caratteristiche dei singoli servizi che compongono il contesto dell'Igiene Ambientale in Italia sono state estratte dal **Green Book 2016** a cura della fondazione Utilitatis in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, di cui si allega estratto introduttivo (Allegato GB16-00) ed alcune sezioni di dettaglio (allegati GB16-01-02-03-04) ritenute utili all'approfondimento del contesto gestionale Sasom.
- c) Gli indicatori presi a riferimento riguardano la **produzione pro capite (Kg/abitante)** dei rifiuti urbani, le **percentuali di raccolta differenziata** e dei prodotti che la compongono, **i costi medi per abitante (€/abitante)** dei servizi di igiene ambientale complessivi, di raccolta, smaltimento e spazzamenti (manuali e meccanizzati).


Produzione dei rifiuti pro-capite (Allegato A1)

PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2015



RIFIUTI URBANI - Regione LOMBARDIA 2015


PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2015




RIFIUTI URBANI - Città Metropolitana di MILANO 2015

Percentuali di Raccolta Differenziata (Allegato A2)

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Anno 2015



RACCOLTA DIFFERENZIATA - Anno 2015



Costo medio per abitante Regione Lombardia (Allegato A3)

	euro
→ COSTO DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI	1.362.774.296
Totale costi di gestione rifiuti indifferenziati (CGIND)	620.902.854
Totale costi di gestione raccolte differenziate (CGD)	378.193.690
Totale costi comuni (CC)	283.760.542
Totale costi d'uso del capitale (CK)	48.759.068
Ricavi (Ra + Rb + Rc)	70.601.928
Numero comuni che hanno comunicato dati validi sui costi	1.485

Numero comuni per fascia costo euro/abitante (le classi con l'asterisco * hanno ampiezza doppia)

euro:	26	171	406	397	221	98	79	39	17	31
	<59	60-79	80-99	100-119	120-139	140-159	160-199*	200-239*	240-279*	>280

NOTA: i costi di gestione sono riportati per completezza di informazione e il relativo indicatore (€/ab), come tutti gli altri, ha principalmente la finalità di evidenziare le relative variazioni annue. NON vanno utilizzati come confronto fra diversi comuni o province, perché devono essere correlati al "tipo e qualità" del servizio nel suo complesso.

EURO/ABITANTE

	120
dato 2014:	118

1,7%

Il costo dell'intera gestione dei rifiuti non corrisponde alla somma dei quattro subtotali riportati di seguito (CGIND, CGD, CC e CK) dato che non tutti i comuni inseriscono il dettaglio di tali costi

La validazione viene fatta in relazione a intervalli di ammissibilità del costo totale per abitante e sulla base dell'accuratezza (dettaglio) della compilazione da parte dei comuni

L'indicatore €/ab è ricavato dal totale costi, al netto degli eventuali ricavi, e calcolato come media del costo pro-capite dei singoli comuni validati

Costo medio per abitante Area Metropolitana Milanese (Allegato A4)

	euro
→ COSTO DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI	556.394.379
Totale costi di gestione rifiuti indifferenziati (CGIND)	276.129.920
Totale costi di gestione raccolte differenziate (CGD)	126.321.351
Totale costi comuni (CC)	128.019.090
Totale costi d'uso del capitale (CK)	25.163.990
Ricavi (Ra + Rb + Rc)	34.406.337
Numero comuni che hanno comunicato dati validi sui costi	132

Numero comuni per fascia costo euro/abitante (le classi con l'asterisco * hanno ampiezza doppia)

euro:	1	5	31	46	30	9	8	2	0	0
	<59	60-79	80-99	100-119	120-139	140-159	160-199*	200-239*	240-279*	>280

NOTA: i costi di gestione sono riportati per completezza di informazione e il relativo indicatore (€/ab), come tutti gli altri, ha principalmente la finalità di evidenziare le relative variazioni annue. NON vanno utilizzati come confronto fra diversi comuni o province, perché devono essere correlati al "tipo e qualità" del servizio nel suo complesso.

EURO/ABITANTE

	115
dato 2014:	119

-3,4%

Il costo dell'intera gestione dei rifiuti non corrisponde alla somma dei quattro subtotali riportati di seguito (CGIND, CGD, CC e CK) dato che non tutti i comuni inseriscono il dettaglio di tali costi

La validazione viene fatta in relazione a intervalli di ammissibilità del costo totale per abitante e sulla base dell'accuratezza (dettaglio) della compilazione da parte dei comuni

L'indicatore €/ab è ricavato dal totale costi, al netto degli eventuali ricavi, e calcolato come media del costo pro-capite dei singoli comuni validati

Costo medio per abitante per fascia di popolazione (GB16-00)

**Spesa media
2013 per
Comune:
175 euro/abitante**


**Comuni con
meno di 5.000
abitanti:
133 euro/abitante**

**Comuni con oltre
200.000 abitanti:
243 euro/abitante**

Il Capitolo 7 analizza la spesa per il servizio di igiene urbana sostenuta dai Comuni nel 2013, così come riportata nei Certificati di Conto Consuntivo. I dati elaborati sono relativi ad un campione di 7.067 Comuni, cui corrisponde una popolazione pari al 90% degli abitanti italiani.

Nel 2013 la spesa dei Comuni, in media, risulta di circa 175 euro/abitante, con una variabilità molto elevata, in funzione della dimensione territoriale, confermando quanto emerge dall'analisi delle tariffe riportata nel Capitolo 6.


I valori medi variano da un valore minimo di 133 euro/abitante - riscontrato nella classe dei Comuni con meno di 5.000 abitanti - ad un massimo di circa 243 euro/abitante per i Comuni con oltre 200.000 abitanti.



Fonte: Utilitalia, elaborazioni su dati Certificati Conto Consuntivo 2013


Costo medio per abitante per area geografica (GB16-00)

**Spesa per
abitante più
elevata al Centro
e inferiore al
Nord.
Sud in linea con
media nazionale**



Fonte: Utilitalia, elaborazioni su dati Certificati Conto Consuntivo 2013

Costo medio per abitante per fascia di popolazione e area geografica (GB16-01)



Operatori del settore di Igiene Ambientale (GB16-00)


Fatturato del settore 2013: 10,5 miliardi di euro

Il **Capitolo 8** illustra la **struttura del mercato** dal punto di vista dell'offerta, fornendo una analisi degli operatori del settore in termini di tipologia di servizi erogati, classe dimensionale, localizzazione geografica ed assetto societario. Il fatturato complessivo del settore, realizzato da 463 operatori, è stimabile in 10,5 miliardi di euro.

463 operatori del servizio di igiene urbana

In termini numerici, il 71% delle aziende è rappresentato da *Monouility* focalizzate esclusivamente sul settore dell'Ambiente, mentre il restante 29% da aziende *Multiutility* attive anche in altri servizi pubblici locali.

**71% operatori Monouility
29% operatori Multiutility**



Dal punto di vista della classe dimensionale, gli operatori di piccole dimensioni - che pur rappresentano il 51,4% del totale - rappresentano meno del 10% del fatturato nazionale. Il 40% del fatturato di settore è generato dal 4% di operatori caratterizzati da un volume d'affari superiore ai 100 milioni.


Mercato frammentato: il 51% delle aziende fattura meno di 10 milioni di euro

4% operatori genera il 40% del fatturato di settore

50% fatturato del settore prodotto da aziende che operano lungo tutta la filiera del ciclo dei rifiuti

**55% aziende pubbliche
27% aziende miste
18% aziende private**

FIG. 8.2 Ripartizione degli operatori e del fatturato del settore di Igiene Urbana per classi dimensionali [Anno 2013]



Fonte: IRI/Itatis ed elaborazioni su dati Ansa (Iresea Valt Dijk)

TABLE 2 Composizione delle classi dimensionali in termini di fatturato

Classe dimensionale	Ricavi (MjL €)
Top	120.000.000
Grandi	20.000.000-100.000.000
Medio Grandi	75.000.000-50.000.000
Medie	10.000.000-25.000.000
Piccole	10-10.000

Fonte: IRI/Itatis

Dal lato dei servizi erogati, si osserva un elevato numero di aziende specializzate esclusivamente nei servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana, che rappresentano il 51% degli operatori e generano il 31% del fatturato di settore; le aziende "integrate", che operano lungo tutta la filiera del ciclo dei rifiuti, rappresentano il 32% degli operatori del settore e realizzano il 50% del fatturato complessivo; infine, le aziende che gestiscono esclusivamente impianti di trattamento e smaltimento rifiuti rappresentano il 18% degli operatori e realizzano il 19% del fatturato del settore.

In termini di azionariato, numericamente prevalgono le aziende totalmente pubbliche (55%), seguono le aziende miste (27%) e quelle private (18%).

Comparazione costi servizi e smaltimenti anno 2016 Sasom e Consorzio dei Comuni dei Navigli

Comuni Sasom		Scheda tecnica 2016	SASOM		CONSORZIO		DELTA	
Canone di servizio 2016			Produzioni	unitario	costo tot	unitario	costo tot	S-C
SERVIZI PORTA A PORTA			nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
UMIDO								
umido servizio	abitanti		60.744	€ 9,35	€ 567.956	€ 126,45	€ 485.274	
umido smaltimento (€ 83/ton gara 2014)	ton		3.837,55	€ 85,00	€ 326.192	€ 79,90	€ 306.620	
Totale					€ 894.148		€ 791.894	€ +102.254
RESTO								
SERVIZI PORTA A PORTA			nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
indifferenziato servizio	abitanti		60.744	€ 9,00	€ 546.696	€ 86,28	€ 719.872	
indifferenziato smaltimento (€104,50 €/ton gara 2015)	ton		8.343,83	€ 105,00	€ 876.102	€ 94,90	€ 791.830	
Totale parziale					€ 1.422.798		€ 1.511.702	-€ 88.904
VETRO								
SERVIZI PORTA A PORTA			nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
vetro e lattine servizio settimanale	abitanti		60.744	€ 4,99	€ 303.113	€ 120,64	€ 302.494	€ +619
vetro e lattine produzione	ton		2.507,47					
ricavi Conai Sasom			34 €/ton					
ricavi Conai N.A.			28 €/ton					
CARTA								
SERVIZI PORTA A PORTA			nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
carta servizio settimanale	abitanti		60.744	€ 4,99	€ 303.113	€ 120,64	€ 317.093	-€ 13.980
carta produzione	ton		2.628,49	€ 120,64				
ricavi Conai Sasom			50 €/ton					
ricavi Conai N.A.			72 €/ton					
PLASTICA								
SERVIZI PORTA A PORTA			nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
plastica servizio settimanale	abitanti		60.744	€ 4,99	€ 303.113	€ 352,74	€ 310.020	-€ 6.907
plastica produzione	ton		878,89	€ 352,74				
ricavi Conai Sasom			230 €/ton					
ricavi Conai N.A.			240 €/ton					
confronto costi PP: Sasom-Consorzio					€ 3.226.284		€ 3.233.202	-€ 6.918

percentuale differenza costi Sasom-Consorzio

-0,21%

Comparazione costi servizi e smaltimenti anno 2016 Sasom e Consorzio dei Comuni dei Navigli

Comune di Rosate		Scheda tecnica 2016		SASOM		CONSORZIO		DELTA	
Canone di servizio 2016				Produzioni	unitario	costo tot	unitario	costo tot	S-C
SERVIZI PORTA A PORTA									
UMIDO									
umido servizio	abitanti	nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno			
umido smaltimento (€ 83/ton gara 2014)	ton	5.673	€ 9,35	€ 53.043	€ 126,45	€ 42.615			
Totale		337,00	€ 85,00	€ 28.645	€ 79,90	€ 26.926			
RESTO				€ 81.688		€ 69.541			€ +12.146
SERVIZI PORTA A PORTA									
indifferenziato servizio	abitanti	nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno			
indifferenziato smaltimento (€104,50 €/ton gara 2015)	ton	5.673	€ 9,00	€ 51.057	€ 86,28	€ 70.401			
Totale parziale		816,00	€ 105,00	€ 85.680	€ 94,90	€ 77.438			-€ 11.103
VETRO									
SERVIZI PORTA A PORTA									
vetro e lattine servizio settimanale	abitanti	nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno			
vetro e lattine produzione	ton	5.673	€ 4,99	€ 28.308	€ 120,64	€ 33.537			-€ 5.229
ricavi Conai Sasom		278,00							
ricavi Conai N.A.		34 €/ton							
		28 €/ton							
CARTA									
SERVIZI PORTA A PORTA									
carta servizio settimanale	abitanti	nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno			
carta produzione	ton	5.673	€ 4,99	€ 28.308	€ 120,64	€ 34.261			-€ 5.953
ricavi Conai Sasom		284,00	€ 120,64						
ricavi Conai N.A.		50 €/ton							
		72 €/ton							
PLASTICA									
SERVIZI PORTA A PORTA									
plastica servizio settimanale	abitanti	nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno			
plastica produzione	ton	5.673	€ 4,99	€ 28.308	€ 352,74	€ 29.983			-€ 1.675
ricavi Conai Sasom		85,00	€ 352,74						
ricavi Conai N.A.		230 €/ton							
confronto costi PP: Sasom-Consorzio		240 €/ton				€/anno			
				€ 303.349		€ 315.162			-€ 11.812

percentuale differenza costi Sasom-Consorzio

-3,75%

D.2.2 Solidità dell'affidatario

Sasom Srl è società a capitale interamente pubblico, partecipata da 13 amministrazioni comunali; le quote di partecipazione sono così ripartite:

Comune	Quota sociale
Basiglio	1,000%
Binasco	0,990%
Casarile	6,810%
Gaggiano	18,727%
Gudo Visconti	4,086%
Lacchiarella	12,258%
Noviglio	8,512%
Rognano	0,970%
Rosate	14,301%
Vernate	7,150%
Vermezzo	9,193%
Zelo Surrigone	3,064%
Rosate	12,939%

Di seguito si riportano le principali grandezze economico patrimoniali della società nell'ultimo triennio (Allegati S1 Bilancio ordinario e S2 Relazione sulla gestione):

Principali grandezze di bilancio	2015	2014	2013
Attivo patrimoniale	4.131.287	2.821.996	2.240.858
Capitale sociale	290.758	290.758	287.850
Patrimonio netto	992.424	840.606	758.028
Debiti vs banche	946.118	159.539	-
Valore della produzione	6.261.350	5.061.601	4.742.426
Costi della produzione	6.016.722	4.968.271	4.602.273
<i>di cui costi del personale</i>	2.503.007	2.055.082	1.715.287
Saldo proventi e oneri finanziari	422	17.023	2.644
Saldo proventi e oneri straordinari	15.872	41.999	(15.711)
Risultato di esercizio	151.820	67.896	38.890

Come emerge dalla tabella sopra riportata, i dati economico patrimoniali registrati negli ultimi tre anni dalla società dimostrano la solidità della stessa; tale condizione è peraltro confermata dall'evoluzione dei più significativi indici di bilancio che presidiano l'andamento degli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici:

- equilibrio economico -

Indice	Definizione	Valore 2015	Valore 2014
Return on investment (R.O.I.)	<i>L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria</i>	5,92%	3,31%

- equilibrio patrimoniale -

Indice	Definizione	Valore 2015	Valore 2014
--------	-------------	-------------	-------------

Quoziente secondario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine	0,93%	1,11%
-----------------------------------	---	-------	-------

- equilibrio finanziario -

Indice	Definizione	Valore 2015	Valore 2014
Indebitamento	L'indice esprime il grado di indebitamento dell'impresa, ovvero la misura in cui la società ricorre al capitale di terzi per finanziarsi	3,16%	2,30%


Oltre ai parametri interni alla società, è possibile riscontrare la solidità economica di Sasom s.r.l. attraverso il confronto della performance economica della partecipata con quello registrato da società di piccole dimensioni operanti nel medesimo settore; di seguito si effettua il confronto riferito all'esercizio 2013 (le grandezze di bilancio rappresentate nel grafico sono rapportate al valore della produzione):

TAB. 9.5

Incidenza delle principali voci di Conto Economico sul Valore della Produzione per classe dimensionale [Aziende monoutility - Anno 2013]

Conto economico sintetico	Top	Grandi	Medio Grandi	Medie	Piccole	Totale
Valore della Produzione	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
di cui Ricavi vendite e prestazioni	95,7%	96,0%	96,1%	94,2%	95,1%	95,4%
Costi della Produzione	91,6%	93,4%	97,2%	94,3%	98,5%	93,9%
Valore Aggiunto	50,9%	42,4%	40,3%	44,7%	47,6%	46,4%
EBITDA	18,1%	16,0%	10,6%	13,0%	11,1%	14,9%
EBIT	8,4%	6,6%	2,8%	5,7%	1,5%	6,1%
Utile/Perdita d'esercizio	4,2%	1,7%	-1,1%	1,6%	-3,0%	1,9%

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati Aida Bureau Van Dijk




Fonte: dati bilancio Sasom confrontati con tabella riportata su Green Book 2016 predisposto dalla Fondazione Utilitatis in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti

D.2.3 Le condizioni di efficacia




La regolamentazione della governance sulla società, disciplinata attraverso lo statuto ed il contratto di servizio, consente al Comune di presidiare puntualmente e tempestivamente le condizioni di erogazione dei servizi affidati dal punto di vista dell'universalità, della socialità e della qualità.

Se si prende a riferimento la definizione di **servizio universale** contenuta nel *Libro verde sui servizi di interesse generale* presentato dalla Commissione Europea nel 2003, occorre evidenziare come lo stretto legame tra questa Amministrazione e la società affidataria diretta del servizio, nonché i poteri di programmazione e controllo riconosciuti al Comune di Rosate, forniscono ampie garanzie affinché il servizio sia reso secondo principi di universalità, da intendersi come messa a disposizione di tutti gli utenti e consumatori finali, di una serie di prestazioni da erogarsi secondo un livello qualitativo prestabilito negli accordi formalizzati tra le parti e su cui l'ente detiene ampi poteri di controllo e di intervento: si richiamano in tal senso le disposizioni contenute al Titolo IV dello statuto, rubricato "Esercizio congiunto del controllo analogo".

	Servizi Porta a Porta						
	Raccolta Differenziata (settimanale)					Indifferenziato	
	Umido	Carta	Plastica	Vetro e lattine	Verde	resto (settimanale)	ingombranti (mensile)
Binasco	*	*	*	*	*	*	*
Casarile	*	*	*	*	*	*	*
Gaggiano	*	*	*	*	*	*	*
Gudo Visconti	*	*	*	*	*	*	*
Lacchiarella	*	*	*	*	*	*	*
Noviglio	*	*	*	*		*	*
Rosate	*	*	*	*		*	
Unione dei Navigli	*	*	*	*	*	*	*
Vernate	*	*	*	*	*	*	*
Rosate	*	*	*	*	*	*	
Rognano	*	*	*	*	*	*	*
	Servizi aggiuntivi						
	Spazzamento strade		Verde pubblico				
	Meccanico	Manuale	Sfalcio aree				
Binasco	*	*	*				
Casarile	*	*	*				
Gaggiano	*		* (°°)				
Gudo Visconti	*	*	*				
Lacchiarella	*	*	*				
Noviglio	*		*				
Rosate	*	*	*				



Con riferimento alla **qualità** delle prestazioni rese da Sasom s.r.l., l'esperienza condotta negli esercizi precedenti, in cui il servizio era già stato affidato a tale società, ha permesso di verificare il livello qualitativo delle prestazioni rese; relativamente al nuovo affidamento oggetto della presente relazione, il Comune di Rosate, anche grazie alle disposizioni statutarie e regolamentari già richiamate, proseguirà nel presidio della qualità dei servizi, affinché lo stesso rispetti le condizioni contrattualmente pattuite.




D.2.4 Le condizioni di efficienza

Il ricorso di una pluralità di enti locali a Sasom s.r.l., in quanto società affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale, consente di beneficiare di importanti economie di scala e di organizzazione, che si riflettono nella convenienza economica del servizio erogato nei confronti del Comune di Rosate.; l'offerta economica proposta da Sasom s.r.l. si basa su un sistema tariffario unico proposto ai singoli enti soci e committenti, dal quale ognuno attinge al fine di determinare la dimensione operativa dei servizi richiesti alla partecipata e di quantificarne le ricadute economiche.


Sulla base dell'articolazione operativa del servizio di igiene ambientale (che si suddivide in più ambiti di attività omogenee) nonché del sistema di governance esercitato su Sasom s.r.l. da una pluralità di enti, la

valutazione di convenienza economica del ricorso alla società rispetto ad alternative di mercato può essere ragionevolmente condotto confrontando i costi medi unitari per abitante dei servizi resi dalla partecipata rispetto a quelli riscontrabili sul mercato. In tal senso, nei grafici e nelle tabelle che seguono si riporta il confronto tra i costi della società ed i corrispondenti valori medi riscontrati in ambiti omogenei di riferimento quali l'area metropolitana di Milano, la Regione Lombardia, il nord Italia.

Allegato: 2 Dati-Rifiuti-Urbani-produzioni sasom



Area geografica	Totale Abitanti	totale costi dichiarati	costi Sasom igiene ambientale (*)	costi comunali di gestione tariffa	ricavi vendite + utili	€/abitante ricavi (**)	€/abitante servizi igiene ambientale	€/abitante gestione comune (**)	€/abitante totale igiene ambientale
SASOM	57.791	7.124.494,90	5.317.901,00	1.443.593,90	241.274,00	4,2	87,8	25,0	112,8
MILANO	3.208.509	556.394.379				4,2	90,0	25,0	115,0
LOMBARDIA	10.008.349	1.362.774.296				4,2	95,0	25,0	120,0
Nord (Utilitatis)						4,2	98,4	25,0	123,4



- Piano degli investimenti -

Con riferimento alla componente strutturale del servizio, rappresentata dal piano degli investimenti e dalle relative capacità della società di farvi fronte attraverso una adeguata ed equilibrata composizione di capitale proprio ed eventuale indebitamento, si evidenzia come non siano previsti particolari investimenti nel periodo interessato dall'affidamento oggetto della presente relazione, se non quelli strettamente necessari all'erogazione del servizio. Come evidenziato nei paragrafi che precedono, la società si caratterizza per una situazione patrimoniale e finanziaria in equilibrio e le condizioni economiche dell'affidamento disciplinate dal contratto di servizio determineranno un impatto positivo sulla suddetta situazione. Le priorità gestionali sono infatti focalizzate sulla dimensione corrente dell'attività.

Piano degli investimenti 2017

Acquisto mini compattatore (modello Iveco 100)	€ 75.000
Acquisto mini compattatore (modello Iveco 70/C)	€ 65.000
Sostituzione automezzo per raccolte da ecocentri	€ 140.000
Acquisto automezzo aggiuntivo per servizio eco mobile	€ 40.000
Acquisto nuovo motocarro per operatore ecologico	€ 16.000
Sostituzione trattore per sfalcio verde pubblico	€ 23.000
Adeguamento rete dati e sistema informatico	€ 15.000
Totale	€ 374.000

Lavori di manutenzione 2017

Rete fognaria per lavaggio automezzi	€ 42.000
Riempimento e recupero area di manovra e stoccaggio	€ 50.000
Sistemazione spazi ex uffici Asga	€ 20.000
Adeguamenti a prescrizioni VV.FF.	€ 40.000
Totale	€ 152.000

Per quanto riguarda le disposizioni del c. 1bis dell'art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011, che prevedono la predisposizione di un piano economico finanziario finalizzato ad assicurare la realizzazione di interventi infrastrutturali, si rileva come nel caso in oggetto, tenuto conto dell'assetto normativo ed organizzativo del settore dei rifiuti urbani vigente in Regione Lombardia, l'affidamento ed il rapporto di servizio di cui alla presente relazione riguardi esclusivamente l'erogazione dello stesso e non la proprietà e la gestione di impianti infrastrutturali; ne consegue che la struttura patrimoniale della società e le componenti economiche regolate nel contratto di servizio sono sufficienti a garantire la continuità di erogazione del

servizio, senza ulteriori ricadute sui bilanci degli enti e sugli obblighi di accantonare quote di risorse funzionali a finanziare investimenti infrastrutturali; quando questi ultimi verranno programmati, secondo la distribuzione di competenze tra enti previste dalla normativa regionale, sarà cura dell'ente locale affidante il servizio verificare ed adempiere alle indicazioni degli enti sovraordinati.

Oneri finanziari 2017.

Quota interessi mutuo ipotecario	€ 18.000
Quota interessi per acquisto 2 automezzi	€ 4.700
Totale	€ 22.700

D.3 Conclusioni

Sulla base di quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, tenuto conto in particolare delle condizioni di efficacia ed efficienza che il ricorso all'affidamento diretto a Sasom s.r.l. può assicurare, si ritiene che la soluzione organizzativa per l'erogazione del servizio di igiene ambientale individuata dal Comune di Rosate rappresenti la soluzione più conveniente, *“anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”*

Rosate, 19.06.2017

Il Responsabile del Settore 4
Area Servizi tecnici
Arch. Pietro Codazzi

REP. n.

COMUNE DI

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE / / - / / TRA IL COMUNE DI E LA SOCIETA' AMBIENTALE DEL SUD OVEST MILANESE S.R.L.

L'anno duemiladiciassette addì del mese di nella sede municipale e nell'ufficio di segreteria comunale davanti a me dr. / dr.ssa, Segretario titolare di questo comune e quindi nelle funzioni di ufficiale rogante autorizzato dalla legge

TRA

il COMUNE DI, con sede legale in C.F. P.I. rappresentato in quest'atto da, nato/a a il / / , in esecuzione del Decreto Sindacale n. del / / , di seguito indicato con la parola "Amministrazione",

E

la SOCIETA' AMBIENTALE DEL SUD OVEST MILANESE s.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Gianmario Savoia, nato a San Genesio ed Uniti (PV) il 30.12.1959, C.F. SVAGMR59T30H859L, residente a Zibido San Giacomo (MI) in via XXV Aprile n. 82, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Società Ambiente del Sud Ovest Milanese, nel seguito del presente atto nominata "Sasom s.r.l.", con sede a Gaggiano (MI) in via Roma 36 – C.F. E P.IVA 13264390157.

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- il Comune di è socio di Sasom s.r.l. e detiene una quota di partecipazione pari al del Capitale sociale
- Sasom s.r.l. è una società a capitale pubblico interamente detenuto da enti locali, operante secondo il modello dell'in house providing, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dal D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- con il numero di repertorio del / / , il Comune di e Sasom s.r.l. hanno già sottoscritto il contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale per il periodo / / - / /
- con deliberazione n. ... in data del Consiglio comunale, è stato approvato l'indirizzo di affidare il servizio di igiene ambientale a Sasom s.r.l. per il periodo / / - / /

- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente:
- o è stata approvata la relazione di cui al c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012 attestante le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale che si intendono affidare a Sasom s.r.l.
- o è stata effettuata la valutazione sulla congruità economica dell'offerta di Sasom s.r.l. ai sensi di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016.
- Il Comune di e Sasom s.r.l. si riservano di adeguare le modalità di gestione ed affidamento dei servizi, alla presenza di ulteriori evoluzioni normative e delle relative scadenze che dovessero intervenire.

Ritenuto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Norme regolatrici dell'appalto

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
 - a) dal presente contratto e relativi allegati;
 - b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 2 - Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di posta certificata. A tal fine Sasom s.r.l. dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che Sasom s.r.l.

Art. 3 - Oggetto e finalità del contratto

1. Oggetto del presente contratto, è l'affidamento secondo il modello c.d. "in house providing" a Sasom s.r.l. dei servizi di igiene ambientale sul territorio del Comune di
2. Caratteristiche e modalità di svolgimento dei servizi sono descritte nel presente contratto, nel Capitolato e nella relativa scheda tecnica allegati al presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, alle condizioni ivi indicate.
3. Eventuali aggiunte, integrazioni o modifiche alle attività elencate negli allegati del contratto, dovranno essere concordate per iscritto da Sasom s.r.l. e dal Comune di
4. Per specifiche e motivate esigenze aziendali di miglioramento ed ottimizzazione dei servizi di igiene ambientale, previa valutazione in sede di coordinamento ed indirizzo da parte dei soci, le modalità di

raccolta, l'organizzazione e la tempistica dei servizi potranno essere soggetti a modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Durata del servizio

1. Il presente contratto entrerà in vigore il giorno/..../..... e cesserà il giorno/..../.....;
2. La durata del contratto tiene conto delle prestazioni richieste, dei relativi riflessi economici ed organizzativi, degli investimenti a carico di Sasom s.r.l. previsti per il periodo in esame nonché delle caratteristiche della società;

Art. 5 - Condizioni economiche

1. Il corrispettivo annuo dei servizi indicati nel capitolato, parte integrante del presente contratto, e dovuto dal Comune di a favore della Sasom s.r.l., è fissato in euro (...../.....), oltre IVA, forfettari per un totale complessivo previsto per il periodo contrattuale dal/..../..... al/..../..... di € _____ (...../.....).
2. L'importo indicato al punto precedente, corrisposto dal Comune di a favore di Sasom s.r.l., sarà fatturato in rate mensili di egual importo, da pagarsi entro trenta giorni dalla data di emissione della corrispondente fattura.
3. Le fatture verranno emesse ogni fine mese di riferimento a prestazioni di servizi effettuati.
4. Al 31 dicembre di ogni annualità verranno elaborati i dati consuntivi di fine anno in base alle effettive prestazioni e smaltimenti effettuati. Sasom s.r.l. elaborerà il consuntivo finale che farà fede per l'emissione della fattura di debito o la nota di credito al Comune di Tale importo verrà corrisposto in un'unica soluzione a Gennaio di ciascuna annualità successiva al periodo in esame. E' altresì previsto a carico di Sasom l'invio di una stima previsionale dei dati di chiusura entro il mese di ottobre.
5. Il corrispettivo delle attività richieste e documentate nel consuntivo finale sarà preso come parametro economico di riferimento per la determinazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni dell'anno successivo. La scheda tecnica ed il capitolato verranno di conseguenza aggiornati nelle quantità indicate, nelle attività effettuate e nel numero di abitanti residenti serviti.
6. A gennaio di ogni anno, per la durata del contratto, il corrispettivo dei servizi verrà altresì adeguato alla quota inflazione ISTAT. Il 60% di tale quota di inflazione verrà calcolato in funzione della variazione ISTAT sulla variazione delle retribuzioni e del costo del lavoro (Contratto Federambiente per i Servizi di igiene urbana); il restante 40% di tale quota sulla base della variazione indice ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi di beni al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI).
7. Le variazioni ISTAT prese a riferimento per le revisioni dei corrispettivi, saranno determinate sui valori del mese di dicembre dell'anno precedente;
8. Sasom s.r.l. si riserva altresì di aggiornare il costo contrattuale degli smaltimenti applicato al Comune, in caso di variazioni delle tariffe degli impianti di conferimento superiori al 5% annuo;

9. Il Comune di è tenuto, a dicembre di ogni anno, a comunicare per iscritto alla Sasom s.r.l. il numero di abitanti residenti sul proprio territorio.

10. Le parti, conformandosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2002, convengono che è facoltà di Sasom s.r.l., addebitare interessi moratori in misura pari al saggio d'interesse legale di cui all'art.5 D.Lgs. citato in caso di ritardato pagamento superiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 6 – Tracciabilità

1. Sasom s.r.l. si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 per quanto compatibili ed applicabili al proprio caso, tenuto conto delle caratteristiche di società interamente partecipata da enti locali ed operante secondo il modello dell'in house providing.

Art. 7 - Controllo qualità

1. Il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti dalle aziende, dovrà rispettare i criteri di quantità e qualità adottati dal regolamento di servizio del Comune di che dovrà essere aggiornato ai sensi di legge.

2. Il Comune di provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti e si impegna al rispetto dei parametri qualitativi definiti nell'accordo Anci- Conai per Sasom s.r.l. e meglio evidenziati nel capitolato tecnico.

3. Il controllo verrà effettuato dal Comune a mezzo dei propri uffici; i nominativi dei referenti verranno comunicati per iscritto a Sasom s.r.l.

4. Nell'ambito della raccolta differenziata, Sasom s.r.l. è tenuta a comunicare entro 24 ore successive al giorno di raccolta, eventuali anomalie riscontrabili visivamente, sulle qualità dei rifiuti conferiti dalle utenze;

5. Le anomalie riscontrabili da parte di Sasom s.r.l. saranno rese possibili dall'utilizzo di sacchi trasparenti che permettano di identificarne il contenuto;

6. Il Comune avrà facoltà nel giro di 24 ore dalla comunicazione di Sasom s.r.l., di intervenire con propri mezzi oppure di richiedere un intervento extra contratto previo accordo economico tra le parti.

7. Il servizio svolto da Sasom s.r.l. in esecuzione del presente contratto dovrà garantire, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, l'assolvimento di standard di qualità che a titolo indicativo e non esaustivo verranno utilizzati quali parametri di valutazione della corretta gestione degli smaltimenti:

- a. Destinare i rifiuti urbani raccolti esclusivamente ad impianti in possesso delle regolari autorizzazioni;
- b. Assicurare la separazione dei flussi evitando miscele di raccolte mono materiale di diversa natura, salvo specifica autorizzazione del comune;
- c. Perseguire, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 179 "Priorità della gestione dei rifiuti" nelle fasi di trattamento, la complessiva riduzione del rifiuto avviato a smaltimento;

d. Porre in essere tutte le possibili soluzioni volte a contenere il costo di trattamento dei rifiuti a carico dei comuni tramite l'impegno costante a reperire nuove modalità e nuove destinazioni del materiale in funzione delle sempre maggiori possibilità offerte dal progresso tecnologico;

e. Promuovere l'incremento della qualità e quantità di raccolta differenziata;

10. Sasom S.r.l. si impegna altresì a predisporre e sottoporre agli organi sociali entro 60 gg dalla sottoscrizione del presente contratto, schema di carta aziendale dei servizi offerti.

Art. 8 – Prevenzione della corruzione e trasparenza

1. Sasom s.r.l. si impegna a rispettare e ad applicare le previsioni normative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. Nell'applicazione delle disposizioni finalizzate a disciplinare il comportamento dei propri dipendenti relativamente all'espletamento dei servizi affidati, Sasom s.r.l. si impegna a dotarsi entro 60 gg dalla sottoscrizione del presente contratto di apposito Codice di comportamento aziendale.

Art. 9 - Modifiche contrattuali

1. Nessuna modifica al presente contratto o sua integrazione sarà valida e opponibile tra le Parti se non concordata ed espressa in forma scritta.

2. Per specifiche e motivate esigenze aziendali di miglioramento ed ottimizzazione del servizio di igiene ambientale possono essere effettuate variazioni o modifiche contrattuali, quantitative o qualitative opportune per adeguare le pattuizioni iniziali rispetto a cambiamenti normativi, condizioni sociali o economiche ed alla diffusione di innovazioni tecnologiche inerenti il settore di igiene urbana;

3. Le modifiche che comportino variazioni economiche e dei costi devono essere dettagliate per le risorse utilizzate.

Art. 10 - Divieti per l'esecutore

1. Il contratto di servizio non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

2. E' vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante.

art. 11 Controversie - reclami - risoluzione contrattuale

1. L'inottemperanza a quanto previsto dal Contratto e dal Capitolato determinerà l'applicazione di penali, differenziate a seconda della gravità dell'inadempienza, il cui importo rimane stabilito da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00 per ogni inadempienza.

2. In particolare il mancato reperimento di impianti sostitutivi per il caso di chiusure temporanee o definitive degli impianti selezionati che determini sospensioni nell'erogazione dei servizi superiori a 5 giorni lavorativi determinerà l'applicazione di una penale definita fin d'ora in € 100,00 per ciascun giorno di sospensione superiore al quinto.

3. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

4. Per i casi in cui i rifiuti conferiti risultino difformi rispetto agli standard della raccolta differenziata, e tali da non essere accettati dagli impianti di destino, saranno addebitati al comune i nuovi costi di caricamento, trasporto ed i diversi oneri di smaltimento.
5. L'applicazione delle sanzioni avverrà tramite formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale Sasom s.r.l. avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione che dovrà essere inviata anche via pec o telefax.
6. Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà – previa diffida e messa in mora – avviare la procedura di risoluzione anticipata del contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
 - gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
 - gravi violazioni da parte di Sasom s.r.l., nell'ambito delle attività di propria competenza, alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti;
 - arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi affidati per oltre 10 giorni di calendario.
7. L'eventuale tolleranza di una delle parti rispetto a inadempimenti dell'altra Parte o comportamenti di quest'ultima in violazione delle disposizioni del presente Contratto, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal medesimo o alle azioni a tutela degli stessi, ovvero quale conferma dell'altrui interpretazione delle medesime (?).
8. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, non definita secondo le procedure di cui ai commi precedenti, sarà deferita al Tribunale di Pavia.

Art. 12 - Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

1. Sasom s.r.l. si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore.

Art. 13 – Polizze assicurative

1. Sasom s.r.l. assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Sasom s.r.l. si impegna a tale scopo a produrre, entro 90 giorni, un'assicurazione (CAR) per danni di cui al comma 1, sino alla data di cessazione del servizio di importo adeguato ai servizi espletati.
3. Sasom s.r.l. si impegna inoltre a produrre un'assicurazione di responsabilità civile (RCT) per danni a terzi, nell'esecuzione del servizio, per la medesima durata, di importo adeguato.

Art. 14 - Articolazione del contratto

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di, i seguenti documenti:

- il Capitolato Servizi di Igiene Urbana / / - / / ;
- la scheda tecnica.

2. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle norme risultanti dal presente contratto, dal Capitolato e dalla scheda tecnica, che Sasom s.r.l. dichiara di ben conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 15 – Diritto di recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto nel caso in cui eserciti il diritto di recesso dalla società.

2. I tempi e le modalità di recesso dal presente contratto sono definiti in modo da garantire la continuità del servizio pubblico affidato.

Art. 16 – Spese di registrazione

1. Le spese di registrazione e ogni altra spesa accessoria inerente il servizio sono a cura e spese della Sasom s.r.l.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

2. In relazione alla natura del rapporto intercorrente tra le parti e dei presupposti che legittimano l'affidamento secondo le modalità dell'*in house providing*, le parti concordano di prescindere - in deroga alla previsione di cui all'art. 6, c.1, lett. k) della L.R. 26/2003 - dalla presentazione di garanzie fideiussorie a carico di Sasom srl.

3. Ai fini dell'imposta di registro si chiede l'applicazione in misura fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, in quanto trattasi di corrispettivi rientranti nel campo applicazione IVA.

Redatto, letto, confermato e sottoscritto in (MI)

Comune di

Il Responsabile del

.....

SASOM s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Savoia Gianmario

Il Segretario Comunale

.....

COMUNE DI ROSATE

Progetto AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

La struttura della Relazione in oggetto segue il modello proposto da Invitalia, l'Agenzia per lo sviluppo economico del Ministero dell'Economia

Per ogni riferimento: <http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-ex-art.-34.html>

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di igiene ambientale
Ente affidante	Comune di Rosate
Tipo di affidamento	In house providing
Modalità di affidamento	Diretto
Durata del contratto	01.07.2017 – 30.06.2022
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Rosate

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Arch. Pietro Codazzi
Ente di riferimento	Comune di Rosate
Area/servizio	Settore 4 – Area Servizi Tecnici
Telefono	02/908.30.54
Email	pietrocodazzi@comune.rosate.mi.it
Data di redazione	__/__/__

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I riferimenti normativi inerenti la gestione del servizio di igiene ambientale sono i seguenti:

- DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti
- D. Lgs. 152/2006 ad oggetto "Norme in materia ambientale"
- c. 1 e 1bis art. 3bis rubricato "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali" del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011
- Legge Regione Lombardia n. 26/2003 ad oggetto "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
- Decreto di Giunta Regionale n. 1990 del 20 giugno 2014 ad oggetto "Approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al Consiglio regionale)"

Di seguito si riportano gli estratti delle disposizioni sopra richiamate riferiti alle modalità di organizzazione e gestione dei servizi in oggetto:

"DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Articolo 15 - Responsabilità della gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegna ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.

2. Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assoluta.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

3. Gli Stati membri possono decidere, a norma dell'articolo 8, che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all'interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13."

"D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Art. 202 Affidamento del servizio

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di

miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.(...)

“D.L. 13/08/2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di

revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house."

"Legge Regione Lombardia n. 26/2003

Art. 2 - Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società patrimoniali di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo. Le società patrimoniali perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.
2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.
3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.
5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.
6. L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.
- 6 bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest'ultimo. Fatta eccezione per il servizio idrico integrato e salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, così da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.
7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.
8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.
9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità :
 - a) in maniera diffusa sul territorio;
 - b) con regolarità e continuità della prestazione;
 - c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;

- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
- e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
- f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
- g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
- h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'articolo 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.
10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:
- a) sono fissati, nel rispetto della normativa statale, standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;
- b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'articolo 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

Art. 14 - Sistema integrato di gestione dei rifiuti

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

- a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
- b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
- c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
- d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
- f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.
2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. E' di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti.
- 3 bis. -
- 3 ter. Il contributo previsto dall'articolo 35, comma 7, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, è determinato nella misura di 20,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate.
- 3 quater. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 3 ter, stimati in 200.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, confluiscono al titolo 3 "Entrate extratributarie" - Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione delle entrate

del bilancio 2015-2017; gli stessi sono destinati in spesa alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" rispettivamente per 100.000,00 euro al programma 01 "Difesa del suolo" e per 100.000,00 euro al programma 03 "Rifiuti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.

Art. 15 - Funzioni dei comuni

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano regionale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale.

3 I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'articolo 49 del d.lgs. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l'introduzione della tassa sul sacco.

3 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di compensazione o mitigazione ambientale previsti in sede di valutazione di impatto ambientale o nell'ambito dei provvedimenti autorizzatori all'esercizio di impianti di gestione rifiuti soggetti alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, o nelle relative procedure di rinnovo, i comuni interessati dalla presenza dell'opera possono stipulare convenzioni con i soggetti richiedenti, a vantaggio della collettività; tali convenzioni possono anche prevedere misure di ristoro dei disagi causati dall'esercizio delle attività soggette ad autorizzazione. (...)

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di affidamento rientra nelle specifiche competenze dei comuni come previsto dall'art. 198 del D. Lgs. 152/2006:

"Art. 198 Competenze dei comuni

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);*
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)."*

Le attività che rientrano nell'affidamento oggetto della presente relazione si articolano nei seguenti interventi:

Servizi di raccolta porta a porta

- umido 2 servizi /sett.
- indifferenziato 1 servizio/sett.
- vetro e lattine 1 servizio/sett
- carta 1 servizio /sett.
- plastica 1 servizio/sett.

Smaltimento prodotti da raccolte porta a porta

- indifferenziato
- ingombranti

Riciclo \ Recupero prodotti porta a porta

- Carta
- Plastica
- Vetro e Lattine
- Umido
- Verde

Gestione Ecocentri

- servizi trasporto rifiuti urbani da piattaforme

smaltimento prodotti da ecocentri

- inerti
- legno
- vernici
- pneumatici
- sabbie
- verde
- ingombranti
- terre spazzamento
- oli esausti
- Batterie
- Pile
- Medicinali

Altri servizi:

- Spazzamento meccanizzato strade
- Spazzamento manuale strade
- Manutenzione verde pubblico

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Tenuto conto delle specifiche competenze attribuite ai comuni dall'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 richiamato nella precedente sezione B.1 della presente relazione, considerato altresì che il c. 1bis dell'art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 riconduce i servizi inerenti i rifiuti urbani nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, emerge, sulla base dei suddetti disposti normativi, come il servizio di raccolta dei rifiuti urbani presenti caratteristiche di servizio pubblico universale da garantirsi a tutta la collettività amministrata, la cui regolazione è assoggettata al potere amministrativo dell'Autorità pubblica competente per territorio.

Con riferimento agli aspetti economici del servizio, ed in particolare agli oneri correlati alla caratteristica di servizio pubblico universale, non si prevedono specifiche compensazioni a carico del Comune; tale posizione deriva peraltro da specifico obbligo normativo; il c. 654 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede infatti che la tassa rifiuti di cui al comma 639 del medesimo articolo di legge, assicuri la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti in discarica, con la sola esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Dal punto di vista economico, non si prevedono pertanto oneri aggiuntivi per il gestore che debbano essere compensati tramite finanziamenti OSU (Oneri del servizio universale). I costi del servizio verranno interamente coperti attraverso la tariffa (TARI), garantendo al contempo il rispetto del principio di economicità per l'utente.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Come già effettuato per il precedente periodo 01.01.2012 – 31.12.2016, il Comune di Rosate intende avvalersi, per l'erogazione del servizio di igiene ambientale, dell'affidamento diretto a società partecipata secondo il modello dell'in house providing, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. Con riferimento alla percorribilità di tale soluzione, è utile richiamare stralcio della Deliberazione n. 457/2013 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (ad oggi non superata), che ha evidenziato quanto segue:

“i modelli astrattamente esperibili per la gestione del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti risultano a tutt'oggi quelle vigenti per i servizi di rilievo economico, e quindi:

- *gestione in economia del servizio;*
- *affidamento del servizio con gara ex art.30 D.Lgs 163 / 2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea;*
- *affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456;*
- *affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.32, lettera a) DL 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica) e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.13 DL 138 / 2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art.113, c.5, lettera c) D.Lgs. 267 / 2000, abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento.”*

Per quanto riguarda l'affidamento in house del servizio, la direttiva europea 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di appalto, ha previsto, al paragrafo 1 dell'art. 12 quanto segue:

“Art. 12 - Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico

1. Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.”

Le disposizioni sopra richiamate, sono state recentemente recepite dall'ordinamento nazionale attraverso il D. Lgs. 50/2016. A tal proposito, l'art. 5 di tale decreto prevede che:

"Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti."

Con riferimento alla sostenibilità della soluzione gestionale perseguita dal Comune di Rosate, si evidenzia che il rapporto tra l'ente e la società Sasom Srl sarà regolato dalle seguenti disposizioni statutarie:

Partecipazione pubblica totalitaria

"Art. 6 Capitale Sociale

.....

2. Il capitale sociale è interamente detenuto dagli Enti Pubblici soci.

3. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta delle quote di nuova emissione per la sottoscrizione da parte di terzi non soci, purché Enti Pubblici e previo gradimento espresso in Assemblea. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso degli Enti Pubblici soci che non abbiano consentito alla decisione di aumentare il capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci.

Art. 7 Clausola limitativa alla circolazione delle quote

1. *Le quote sociali sono trasferibili esclusivamente a Comuni, Provincie ed altri Enti Pubblici previo gradimento assembleare, con divieto di trasferimento a privati.*”

Controllo analogo

“TITOLO IV - ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Art. 15 Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto

1. *Gli Enti Pubblici soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società attraverso:*
 - a) *la previsione di quorum qualificati per l'adozione delle decisioni strategiche in sede assembleare;*
 - b) *la concertazione con l'Amministratore Unico degli atti previsionali programmatici, esprimendo pareri obbligatori e vincolanti;*
 - c) *l'attribuzione a singole categorie di Enti Pubblici soci di particolari diritti di amministrazione corrente della società;*
 - d) *il contratto di servizio;*
 - e) *lo scambio di flussi informativi;*
 - f) *il controllo sulla qualità dei servizi erogati e sul rispetto degli standard tecnici, quantitativi e qualitativi definiti nel contratto di servizio;*
 - g) *le azioni di auditing presso le sedi sociali e i luoghi di prestazione dei servizi;*
 - h) *il controllo di ogni singolo Ente Pubblico socio sulla gestione della società.*

Art. 16 Atti previsionali programmatici – Concertazione del piano previsionale di gestione

1. *Tutti gli Enti Pubblici soci concorrono alla formazione del piano previsionale di gestione insieme all'Amministratore Unico che ne redige la proposta.*
2. *Il piano previsionale di gestione è il documento in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento economico annuale della gestione societaria secondo il criterio 9 economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis c.c..*
3. *Il piano previsionale di gestione contiene una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare, la struttura e l'entità dei prezzi e delle tariffe applicati all'utenza, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico degli Enti Pubblici soci e degli eventuali altri committenti, per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione. Nel piano previsionale di gestione viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra i predetti Enti Pubblici soci e la società, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio o dalle convenzioni in essere.*
4. *Al piano previsionale di gestione devono essere allegati i piani degli investimenti mobiliari e immobiliari e delle manutenzioni in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare.*
5. *Il piano previsionale di gestione così redatto è trasmesso via posta elettronica certificata a tutti gli Enti Pubblici soci dall'Amministratore Unico, il quale con la medesima comunicazione convoca gli Enti Pubblici soci presso la sede sociale non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla trasmissione della proposta di piano previsionale di gestione, al fine di concertare la predisposizione del documento da presentare all'approvazione dell'Assemblea. L'iter di predisposizione del piano previsionale di gestione è avviato in tempo utile per addivenire all'approvazione del documento prima dell'inizio dell'esercizio cui fa riferimento.*
6. *In sede di concertazione del piano previsionale di gestione, l'Amministratore Unico recepisce il parere obbligatorio e vincolante degli Enti Pubblici soci che può essere favorevole o avanzare motivata richiesta di modifica.*
7. *Il parere è regolarmente adottato con il voto favorevole degli Enti Pubblici soci che rappresentano almeno il sessanta per cento dell'intero capitale sociale. Il mancato intervento in sede di concertazione del piano previsionale di gestione, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, sarà da intendersi quale espressione di parere favorevole alla proposta di piano previsionale di gestione.*
8. *L'iter di concertazione tra gli Enti Pubblici soci e l'Amministratore Unico si applica anche nelle ipotesi in cui è necessario approvare operazioni che si discostano dal piano previsionale di gestione approvato, consistenti in:*
 - a) *operazioni di leasing, assunzioni di garanzie, finanziamenti e mutui;*
 - b) *investimenti mobiliari superiori a euro 200.000,00 (euro duecentomila);*
 - c) *investimenti immobiliari;*
 - d) *impegni di spesa pluriennali di importo annuo superiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila);*

e) adozione di incarichi esterni e consulenze singolarmente superiori a euro 25.000,00 (euro venticinquemila).

9. Il piano previsionale di gestione e gli scostamenti di cui ai precedenti comma sono soggetti ad approvazione assembleare in base al disposto dall'art. 12, comma 3, del presente Statuto.

Art. 17 Diritti speciali di amministrazione spettanti a singole categorie di Enti Pubblici soci

1. Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. sono attribuiti a singole categorie di Enti Pubblici soci particolari diritti di amministrazione, attraverso i quali è attuata una cogestione ordinaria della società ed è esercitato in via continuativa un controllo sulla stessa.

2. A tal fine, gli Enti Pubblici soci che detengono una partecipazione pari o inferiore al dieci per cento del capitale sociale e quelli che detengono una partecipazione superiore scelgono tra gli stessi, rispettivamente: i primi, tre Enti Pubblici soci; i secondi, due Enti Pubblici soci. Le modalità di designazione devono essere identiche e concordate tra tutti gli Enti Pubblici soci nel rispetto del criterio di rotazione. Ciascun Ente Pubblico socio designato interviene in persona del suo rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 del presente Statuto.

3. Gli Enti Pubblici soci designati ai sensi del comma precedente sono convocati dall'Amministratore Unico con periodicità almeno bimestrale.

4. Gli Enti Pubblici soci designati hanno il potere di formulare proposte, indirizzi e pareri vincolanti sugli atti di gestione ordinaria della società posti all'ordine del giorno degli incontri di cui al comma precedente. Gli Enti Pubblici soci designati possono chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno della trattazione di specifici argomenti.

5. Gli Enti Pubblici soci designati esprimono altresì pareri preventivi obbligatori e vincolanti in relazione a:

- indicatori di qualità dei servizi soggetti a specifici standard (ad es. percentuali di frazioni estranee per le raccolte dei prodotti avviati a recupero);
- modalità di svolgimento delle raccolte;
- misure volte al miglioramento dei servizi ed eventuali proposte sanzionatorie.

6. Le proposte, gli indirizzi e i pareri sono resi a maggioranza assoluta degli Enti Pubblici soci designati intervenuti, secondo voto capitaro.

7. Gli esiti delle riunioni constano da sintetici verbali redatti da uno dei presenti e sono trasmessi, anche tramite posta elettronica, a tutti gli Enti Pubblici soci.

8. Rientra tra i diritti speciali di amministrazione degli Enti Pubblici soci designati anche il potere di chiedere la convocazione dell'Assemblea e di scegliere gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 18 Contratto di servizio

1. Ciascun Ente Pubblico socio esercita un ruolo rilevante sul frammento di gestione relativo al servizio erogato nel proprio territorio mediante:

- la facoltà di integrare lo schema tipo di contratto di servizio approvato ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, nei limiti delle risorse da impiegare;
- la richiesta all'Amministratore Unico di informazioni relative alla qualità dei servizi erogati e ai disservizi registrati nel proprio territorio;
- la richiesta all'Amministratore Unico di dati di carattere tecnico-amministrativo in relazione al servizio prestato nel proprio territorio;
- la richiesta all'Amministratore Unico di analisi relative alle difficoltà di rispetto dei tempi di erogazione dei servizi affidati dall'Ente Pubblico socio.

2. In relazione all'esito delle richieste, all'Ente Pubblico socio è accordato il potere di chiedere la convocazione dell'Assemblea e di scegliere gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 19 Flussi informativi

1. L'Amministratore Unico, affinché gli Enti Pubblici soci possano esercitare congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, relaziona agli Enti Pubblici soci due volte l'anno sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici, nonché sull'andamento della gestione della società, attraverso reports in cui sono riportati:

- a) elenco dei servizi erogati suddivisi per tipologia, con indicazione del beneficiario, del numero degli interventi, del corrispondente valore economico e delle tariffe unitarie applicate;

- b) elenco dei servizi erogati con indicazione dei costi per categorie omogenee di attività e dei costi di smaltimento per singolo Ente Pubblico socio;
- c) numero delle risorse umane in carico alla società, distinte per tipologia di assunzione e/o collaborazione, qualifica e costo aziendale complessivo;
- d) elenco delle nuove assunzioni e/o collaborazioni, delle modalità di selezione e dei principali atti di gestione e organizzazione del personale impiegato;
- e) elenco incarichi professionali con indicazione dell'impegno economico;
- f) elenco dei fornitori di beni e servizi, del valore economico della fornitura e della modalità di selezione degli stessi;
- g) eventuali atti di alienazione del patrimonio.

Art. 20 Azioni di auditing

1. Ciascun Ente Pubblico socio esplica una vigilanza diretta sui risultati gestionali della società, anche attraverso specifiche azioni di auditing (verifiche) presso le sedi legale, operativa e/o amministrativa della società e nei luoghi di svolgimento dei servizi affidati.
2. A tal fine, l'Ente Pubblico socio, in persona del rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 del presente Statuto, si avvale di personale dipendente della società in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale.
3. L'Amministratore Unico dovrà partecipare attivamente all'auditing e supportare il team di verifica nelle diverse fasi per garantirne il buon esito.

Art. 21 Controllo sulla gestione della società

1. Ciascun Ente Pubblico socio, in persona del rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 dello Statuto, ha diritto di esercitare il controllo sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2476 c.c..
2. A tal fine, ciascun Ente Pubblico socio ha il diritto di avere dall'Amministratore Unico notizie sulla gestione della società e di consultare i libri contabili e i documenti relativi all'amministrazione della società, a semplice richiesta scritta e previa sottoscrizione di impegno di riservatezza nei limiti strumentali agli interessi della società.
3. L'Amministratore Unico riscontra la richiesta di cui al precedente comma nel termine di trenta giorni.
4. L'utilizzo dei documenti oggetto di consultazione è finalizzato e circoscritto all'esercizio del controllo analogo congiunto.

Art. 22 Audizione dell'Amministratore Unico da parte degli Enti Pubblici soci

L'Amministratore Unico, ove richiesto da uno degli Enti Pubblici soci, relazione davanti al competente organo di governo circa i servizi erogati dalla società in favore dell'Ente stesso."

Destinazione prevalente dell'attività a favore degli enti soci

"Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti Pubblici, denominata:

"Società Ambiente del Sud Ovest Milanese",
siglabile S.A.S.O.M. S.r.l.

La società rappresenta una diramazione organizzativa degli Enti Pubblici soci, impiegata per lo svolgimento del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci, nell'ambito territoriale del Sud Ovest milanese.

La società è priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionale distinte da quelle degli stessi Enti Pubblici soci, i quali esercitano congiuntamente un controllo amministrativo di tipo gerarchico sugli organi e sugli atti societari, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Art. 4 Oggetto Sociale

1. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" e ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci.

3. Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'attività "prevalente", da svolgersi in favore degli Enti Pubblici soci, richiesto dal modello dell'"in house providing", oltre l'ottanta per cento (80%) dell'attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti Pubblici soci e dalle persone giuridiche da questi controllate. A tal fine si applicano i criteri previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea ed elaborati dalla giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea."

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 Il riconoscimento di diritti esclusivi

Come già evidenziato nella sezione B, paragrafo B.2, rilevato che la normativa riconduce i servizi inerenti i rifiuti urbani nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete e tenuto conto che, per le caratteristiche tecniche di espletamento degli stessi, non può essere previsto più di un operatore che svolga le attività in oggetto nell'ambito di uno specifico contesto territoriale, emerge come l'erogazione del servizio di igiene ambientale possa essere garantita esclusivamente attraverso il riconoscimento di diritti esclusivi ad un unico operatore. In tal senso, proprio per l'inquadramento normativo del servizio e per le sue caratteristiche tecniche, la scelta preliminare tra concorrenza "nel mercato" e affidamento in esclusiva del servizio non può essere affrontata, dovendo obbligatoriamente optare per l'affidamento in esclusiva ad unico soggetto; tale affidamento avverrà in forma diretta secondo il modello "in house providing", di cui si evidenzieranno le motivazioni di efficienza, efficacia ed economicità, nel paragrafo che segue.

D.2 Sostenibilità ed economicità della soluzione organizzativa prescelta

La sostenibilità e convenienza dell'affidamento diretto a Sasom srl del servizio di igiene ambientale viene di seguito dimostrato attraverso lo sviluppo dei seguenti punti:


- il contesto di riferimento
- solidità dell'affidatario
- le condizioni di efficacia (universalità, socialità, qualità)
- le condizioni di efficienza

D.2.1 Il contesto di riferimento

- a) Per rendere concreta una possibile comparazione delle informazioni di contesto operativo Sasom con quello territorialmente circostante, si sono considerati i dati statistici forniti dall'**Osservatorio Regionale Rifiuti** (applicativo ORSO – Allegati A1-A2-A3-A4-A5-D1) aggregati per Area Metropolitana Milanese e per Regione Lombardia.
- b) Ulteriori informazioni di maggior dettaglio sulle caratteristiche dei singoli servizi che compongono il contesto dell'Igiene Ambientale in Italia sono state estratte dal **Green Book 2016** a cura della fondazione Utilitatis in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, di cui si allega estratto introduttivo (Allegato GB16-00) ed alcune sezioni di dettaglio (allegati GB16-01-02-03-04) ritenute utili all'approfondimento del contesto gestionale Sasom.
- c) Gli indicatori presi a riferimento riguardano la **produzione pro capite (Kg/abitante)** dei rifiuti urbani, le **percentuali di raccolta differenziata** e dei prodotti che la compongono, **i costi medi per abitante (€/abitante)** dei servizi di igiene ambientale complessivi, di raccolta, smaltimento e spazzamenti (manuali e meccanizzati).


Produzione dei rifiuti pro-capite (Allegato A1)

PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2015



RIFIUTI URBANI - Regione LOMBARDIA 2015


PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2015



RIFIUTI URBANI - Città Metropolitana di MILANO 2015


Percentuali di Raccolta Differenziata (Allegato A2)

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Anno 2015



RIFIUTI URBANI - Regione LOMBARDIA 2015

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Anno 2015



RIFIUTI URBANI - Città Metropolitana di MILANO 2015

Costo medio per abitante Regione Lombardia (Allegato A3)

	euro
→ COSTO DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI	1.362.774.296
Totale costi di gestione rifiuti indifferenziati (CGIND)	620.902.854
Totale costi di gestione raccolte differenziate (CGD)	378.193.690
Totale costi comuni (CC)	283.760.542
Totale costi d'uso del capitale (CK)	48.759.068
Ricavi (Ra + Rb + Rc)	70.601.928
Numero comuni che hanno comunicato dati validi sui costi	1.485
Numero comuni per fascia costo euro/abitante <i>(le classi con l'asterisco * hanno ampiezza doppia)</i>	
euro: 26 171 406 397 221 98 79 39 17 31	
<59 60-79 80-99 100-119 120-139 140-159 160-199* 200-239* 240-279* >280	

NOTA: i costi di gestione sono riportati per completezza di informazione e il relativo indicatore (€/ab), come tutti gli altri, ha principalmente la finalità di evidenziare le relative variazioni annue. NON vanno utilizzati come confronto fra diversi comuni o province, perché devono essere correlati al "tipo e qualità" del servizio nel suo complesso.

EURO/ABITANTE

	120
dato 2014:	118

↑ 1,7%

Il costo dell'intera gestione dei rifiuti non corrisponde alla somma dei quattro subtotali riportati di seguito (CGIND, CGD, CC e CK) dato che non tutti i comuni inseriscono il dettaglio di tali costi.

La validazione viene fatta in relazione a intervalli di ammissibilità del costo totale per abitante e sulla base dell'accuratezza (dettaglio) della compilazione da parte dei comuni.

L'indicatore €/ab è ricavato dal totale costi, al netto degli eventuali ricavi, e calcolato come media del costo pro-capite dei singoli comuni validati.

Costo medio per abitante Area Metropolitana Milanese (Allegato A4)

	euro
→ COSTO DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI	556.394.379
Totale costi di gestione rifiuti indifferenziati (CGIND)	276.129.920
Totale costi di gestione raccolte differenziate (CGD)	126.321.351
Totale costi comuni (CC)	128.019.090
Totale costi d'uso del capitale (CK)	25.163.990
Ricavi (Ra + Rb + Rc)	34.406.337
Numero comuni che hanno comunicato dati validi sui costi	132
Numero comuni per fascia costo euro/abitante <i>(le classi con l'asterisco * hanno ampiezza doppia)</i>	
euro: 1 5 31 46 30 9 8 2 0 0	
<59 60-79 80-99 100-119 120-139 140-159 160-199* 200-239* 240-279* >280	

NOTA: i costi di gestione sono riportati per completezza di informazione e il relativo indicatore (€/ab), come tutti gli altri, ha principalmente la finalità di evidenziare le relative variazioni annue. NON vanno utilizzati come confronto fra diversi comuni o province, perché devono essere correlati al "tipo e qualità" del servizio nel suo complesso.

EURO/ABITANTE

	115
dato 2014:	119

↓ -3,4%

Il costo dell'intera gestione dei rifiuti non corrisponde alla somma dei quattro subtotali riportati di seguito (CGIND, CGD, CC e CK) dato che non tutti i comuni inseriscono il dettaglio di tali costi.

La validazione viene fatta in relazione a intervalli di ammissibilità del costo totale per abitante e sulla base dell'accuratezza (dettaglio) della compilazione da parte dei comuni.

L'indicatore €/ab è ricavato dal totale costi, al netto degli eventuali ricavi, e calcolato come media del costo pro-capite dei singoli comuni validati.

Costo medio per abitante per fascia di popolazione (GB16-00)

**Spesa media
2013 per
Comune:
175 euro/abitante**


**Comuni con
meno di 5.000
abitanti:
133 euro/abitante**

**Comuni con oltre
200.000 abitanti:
243 euro/abitante**

Il **Capitolo 7** analizza la **spesa per il servizio di igiene urbana sostenuta dai Comuni** nel 2013, così come riportata nei Certificati di Conto Consuntivo. I dati elaborati sono relativi ad un campione di 7.067 Comuni, cui corrisponde una popolazione pari al 90% degli abitanti italiani.


Nel 2013 la spesa dei Comuni, in media, risulta di circa 175 euro/abitante, con una variabilità molto elevata, in funzione della dimensione territoriale, confermando quanto emerge dall'analisi delle tariffe riportata nel Capitolo 6.

I valori medi variano da un valore minimo di 133 euro/abitante - riscontrato nella classe dei Comuni con meno di 5.000 abitanti - ad un massimo di circa 243 euro/abitante per i Comuni con oltre 200.000 abitanti.



Costo medio per abitante per area geografica (GB16-00)


**Spesa per
abitante più
elevata al Centro
e inferiore al
Nord.
Sud in linea con
media nazionale**



Costo medio per abitante per fascia di popolazione e area geografica (GB16-01)

FIG. 7.6

Spesa per abitante per fascia di popolazione e per area geografica [Anno 2013]



Fonte: Utilitatis, elaborazioni su dati Certificati Conto Consuntivo 2013

Operatori del settore di Igiene Ambientale (GB16-00)

Fatturato del settore 2013: 10,5 miliardi di euro


463 operatori del servizio di igiene urbana

**71% operatori Monouility
29% operatori Multiutility**

Il **Capitolo 8** illustra la **struttura del mercato** dal punto di vista dell'offerta, fornendo una analisi degli operatori del settore in termini di tipologia di servizi erogati, classe dimensionale, localizzazione geografica ed assetto societario. Il fatturato complessivo del settore, realizzato da 463 operatori, è stimabile in 10,5 miliardi di euro.

In termini numerici, il 71% delle aziende è rappresentato da *Monouility* focalizzate esclusivamente sul settore dell'Ambiente, mentre il restante 29% da aziende *Multiutility* attive anche in altri servizi pubblici locali.

FIG. 8.1 Distribuzione del numero di operatori, del fatturato e degli addetti tra aziende monouility e multiutility del settore dell'Igiene Urbana (Anno 2013)



Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati Ansa Bureau Van Dijk


Dal punto di vista della classe dimensionale, gli operatori di piccole dimensioni - che pur rappresentano il 51,4% del totale - rappresentano meno del 10% del fatturato nazionale. Il 40% del fatturato di settore è generato dal 4% di operatori caratterizzati da un volume d'affari superiore ai 100 milioni.

Mercato frammentato: il 51% delle aziende fattura meno di 10 milioni di euro

4% operatori genera il 40% del fatturato di settore

50% fatturato del settore prodotto da aziende che operano lungo tutta la filiera del ciclo dei rifiuti

**55% aziende pubbliche
27% aziende miste
18% aziende private**



Dal lato dei servizi erogati, si osserva un elevato numero di aziende specializzate esclusivamente nei servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana, che rappresentano il 51% degli operatori e generano il 31% del fatturato di settore; le aziende "integrate", che operano lungo tutta la filiera del ciclo dei rifiuti, rappresentano il 32% degli operatori del settore e realizzano il 50% del fatturato complessivo; infine, le aziende che gestiscono esclusivamente impianti di trattamento e smaltimento rifiuti rappresentano il 18% degli operatori e realizzano il 19% del fatturato del settore.

In termini di azionariato, numericamente prevalgono le aziende totalmente pubbliche (55%), seguono le aziende miste (27%) e quelle private (18%).

Comparazione costi servizi e smaltimenti anno 2016 Sasom e Consorzio dei Comuni dei Navigli

Comuni Sasom		Scheda tecnica 2016					
Canone di servizio 2016		SASOM			CONSORZIO		DELTA
SERVIZI PORTA A PORTA		Produzioni	unitario	costo tot	unitario	costo tot	S-C
UMIDO		nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
umido servizio	abitanti	60.744	€ 9,35	€ 567.956	€ 126,45	€ 485.274	
umido smaltimento (€ 83/ton gara 2014)	ton	3.837,55	€ 85,00	€ 326.192	€ 79,90	€ 306.620	
Totale				€ 894.148		€ 791.894	€ +102.254
RESTO		nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
SERVIZI PORTA A PORTA							
indifferenziato servizio	abitanti	60.744	€ 9,00	€ 546.696	€ 86,28	€ 719.872	
indifferenziato smaltimento (€104,50 €/ton gara 2015)	ton	8.343,83	€ 105,00	€ 876.102	€ 94,90	€ 791.830	
Totale parziale				€ 1.422.798		€ 1.511.702	-€ 88.904
VETRO		nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
SERVIZI PORTA A PORTA							
vetro e lattine servizio settimanale	abitanti	60.744	€ 4,99	€ 303.113	€ 120,64	€ 302.494	€ +619
vetro e lattine produzione	ton	2.507,47					
ricavi Conai Sasom		34 €/ton					
ricavi Conai N.A.		28 €/ton					
CARTA		nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
SERVIZI PORTA A PORTA							
carta servizio settimanale	abitanti	60.744	€ 4,99	€ 303.113	€ 120,64	€ 317.093	-€ 13.980
carta produzione	ton	2.628,49	€ 120,64				
ricavi Conai Sasom		50 €/ton					
ricavi Conai N.A.		72 €/ton					
PLASTICA		nr/abit.	€ /abitante	€/anno	€ /ton	€/anno	
SERVIZI PORTA A PORTA							
plastica servizio settimanale	abitanti	60.744	€ 4,99	€ 303.113	€ 352,74	€ 310.020	-€ 6.907
plastica produzione	ton	878,89	€ 352,74				
ricavi Conai Sasom		230 €/ton					
ricavi Conai N.A.		240 €/ton				€/anno	
confronto costi PP: Sasom-Consorzio				€ 3.226.284		€ 3.233.202	-€ 6.918

percentuale differenza costi Sasom-Consorzio

-0,21%

Comparazione costi servizi e smaltimenti anno 2016 Sasom e Consorzio dei Comuni dei Navigli

Comune di Rosate
Canone di servizio 2016

SERVIZI PORTA A PORTA

UMIDO

umido servizio	abitanti
umido smaltimento (€ 83/ton gara 2014)	ton
Totale	

RESTO

SERVIZI PORTA A PORTA	
indifferenziato servizio	abitanti
indifferenziato smaltimento (€104,50 €/ton gara 2015)	ton
Totale parziale	

VETRO

SERVIZI PORTA A PORTA	
vetro e lattine servizio settimanale	abitanti
vetro e lattine produzione	ton
ricavi Conai Sasom	
ricavi Conai N.A.	

CARTA

SERVIZI PORTA A PORTA	
carta servizio settimanale	abitanti
carta produzione	ton
ricavi Conai Sasom	
ricavi Conai N.A.	

PLASTICA

SERVIZI PORTA A PORTA	
plastica servizio settimanale	abitanti
plastica produzione	ton
ricavi Conai Sasom	
ricavi Conai N.A.	
confronto costi PP: Sasom-Consorzio	

Scheda tecnica 2016	SASOM			CONSORZIO		DELTA
Produzioni	unitario	costo tot	unitario	costo tot	S-C	
nr/abit.	€/abitante	€/anno	€/ton	€/anno		
5.673	€ 9,35	€ 53.043	€ 126,45	€ 42.615		
337,00	€ 85,00	€ 28.645	€ 79,90	€ 26.926		
		€ 81.688		€ 69.541	€ +12.146	
nr/abit.	€/abitante	€/anno	€/ton	€/anno		
5.673	€ 9,00	€ 51.057	€ 86,28	€ 70.401		
816,00	€ 105,00	€ 85.680	€ 94,90	€ 77.438		
		€ 136.737		€ 147.840	-€ 11.103	
nr/abit.	€/abitante	€/anno	€/ton	€/anno		
5.673	€ 4,99	€ 28.308	€ 120,64	€ 33.537	-€ 5.229	
278,00						
34 €/ton						
28 €/ton						
nr/abit.	€/abitante	€/anno	€/ton	€/anno		
5.673	€ 4,99	€ 28.308	€ 120,64	€ 34.261	-€ 5.953	
284,00	€ 120,64					
50 €/ton						
72 €/ton						
nr/abit.	€/abitante	€/anno	€/ton	€/anno		
5.673	€ 4,99	€ 28.308	€ 352,74	€ 29.983	-€ 1.675	
85,00	€ 352,74					
230 €/ton						
240 €/ton						
		€ 303.349		€ 315.162	-€ 11.812	

percentuale differenza costi Sasom-Consorzio

-3,75%

D.2.2 Solidità dell'affidatario

Sasom Srl è società a capitale interamente pubblico, partecipata da 13 amministrazioni comunali; le quote di partecipazione sono così ripartite:

Comune	Quota sociale
Basiglio	1,000%
Binasco	0,990%
Casarile	6,810%
Gaggiano	18,727%
Gudo Visconti	4,086%
Lacchiarella	12,258%
Noviglio	8,512%
Rognano	0,970%
Rosate	14,301%
Vernate	7,150%
Vermezzo	9,193%
Zelo Surrigone	3,064%
Rosate	12,939%

Di seguito si riportano le principali grandezze economico patrimoniali della società nell'ultimo triennio (Allegati S1 Bilancio ordinario e S2 Relazione sulla gestione):

Principali grandezze di bilancio	2015	2014	2013
Attivo patrimoniale	4.131.287	2.821.996	2.240.858
Capitale sociale	290.758	290.758	287.850
Patrimonio netto	992.424	840.606	758.028
Debiti vs banche	946.118	159.539	-
Valore della produzione	6.261.350	5.061.601	4.742.426
Costi della produzione	6.016.722	4.968.271	4.602.273
<i>di cui costi del personale</i>	2.503.007	2.055.082	1.715.287
Saldo proventi e oneri finanziari	422	17.023	2.644
Saldo proventi e oneri straordinari	15.872	41.999	(15.711)
Risultato di esercizio	151.820	67.896	38.890

Come emerge dalla tabella sopra riportata, i dati economico patrimoniali registrati negli ultimi tre anni dalla società dimostrano la solidità della stessa; tale condizione è peraltro confermata dall'evoluzione dei più significativi indici di bilancio che presidiano l'andamento degli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici:

- equilibrio economico -

Indice	Definizione	Valore 2015	Valore 2014
Return on investment (R.O.I.)	<i>L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria</i>	5,92%	3,31%

- equilibrio patrimoniale -

Indice	Definizione	Valore 2015	Valore 2014
--------	-------------	-------------	-------------

Quoziente secondario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine	0,93%	1,11%
-----------------------------------	---	-------	-------

- equilibrio finanziario -

Indice	Definizione	Valore 2015	Valore 2014
Indebitamento	L'indice esprime il grado di indebitamento dell'impresa, ovvero la misura in cui la società ricorre al capitale di terzi per finanziarsi	3,16%	2,30%


Oltre ai parametri interni alla società, è possibile riscontrare la solidità economica di Sasom s.r.l. attraverso il confronto della performance economica della partecipata con quello registrato da società di piccole dimensioni operanti nel medesimo settore; di seguito si effettua il confronto riferito all'esercizio 2013 (le grandezze di bilancio rappresentate nel grafico sono rapportate al valore della produzione):

TAB. 9.5

Incidenza delle principali voci di Conto Economico sul Valore della Produzione per classe dimensionale [Aziende monoutilità - Anno 2013]

Conto economico sintetico	Top	Grandi	Medio Grandi	Medie	Piccole	Totale
Valore della Produzione	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
di cui Ricavi vendite e prestazioni	95,7%	96,0%	96,1%	94,2%	95,1%	95,4%
Costi della Produzione	91,6%	93,4%	97,2%	94,3%	98,5%	93,9%
Valore Aggiunto	50,9%	42,4%	40,3%	44,7%	47,6%	46,4%
EBITDA	18,1%	16,0%	10,6%	13,0%	11,1%	14,9%
EBIT	8,4%	6,6%	2,8%	5,7%	1,5%	6,1%
Utile/Perdita d'esercizio	4,2%	1,7%	-1,1%	1,6%	-3,0%	1,9%

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati Arda Bureau Van Dijk




Fonte: dati bilancio Sasom confrontati con tabella riportata su Green Book 2016 predisposto dalla Fondazione Utilitatis in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti

D.2.3 Le condizioni di efficacia




La regolamentazione della governance sulla società, disciplinata attraverso lo statuto ed il contratto di servizio, consente al Comune di presidiare puntualmente e tempestivamente le condizioni di erogazione dei servizi affidati dal punto di vista dell'universalità, della socialità e della qualità.

Se si prende a riferimento la definizione di **servizio universale** contenuta nel *Libro verde sui servizi di interesse generale* presentato dalla Commissione Europea nel 2003, occorre evidenziare come lo stretto legame tra questa Amministrazione e la società affidataria diretta del servizio, nonché i poteri di programmazione e controllo riconosciuti al Comune di Rosate, forniscono ampie garanzie affinché il servizio sia reso secondo principi di universalità, da intendersi come messa a disposizione di tutti gli utenti e consumatori finali, di una serie di prestazioni da erogarsi secondo un livello qualitativo prestabilito negli accordi formalizzati tra le parti e su cui l'ente detiene ampi poteri di controllo e di intervento: si richiamano in tal senso le disposizioni contenute al Titolo IV dello statuto, rubricato "Esercizio congiunto del controllo analogo".

	Servizi Porta a Porta						
	Raccolta Differenziata (settimanale)					Indifferenziato	
	Umido	Carta	Plastica	Vetro e lattine	Verde	resto (settimanale)	ingombranti (mensile)
Binasco	*	*	*	*	*	*	*
Casarile	*	*	*	*	*	*	*
Gaggiano	*	*	*	*	*	*	*
Gudo Visconti	*	*	*	*	*	*	*
Lacchiarella	*	*	*	*	*	*	*
Noviglio	*	*	*	*		*	*
Rosate	*	*	*	*		*	
Unione dei Navigli	*	*	*	*	*	*	*
Vernate	*	*	*	*	*	*	*
Rosate	*	*	*	*	*	*	
Rognano	*	*	*	*	*	*	*
	Servizi aggiuntivi						
	Spazzamento strade		Verde pubblico				
	Meccanico	Manuale	Sfalcio aree				
Binasco	*	*	*				
Casarile	*	*	*				
Gaggiano	*		* (°°)				
Gudo Visconti	*	*	*				
Lacchiarella	*	*	*				
Noviglio	*		*				
Rosate	*	*	*				



Con riferimento alla **qualità** delle prestazioni rese da Sasom s.r.l., l'esperienza condotta negli esercizi precedenti, in cui il servizio era già stato affidato a tale società, ha permesso di verificare il livello qualitativo delle prestazioni rese; relativamente al nuovo affidamento oggetto della presente relazione, il Comune di Rosate, anche grazie alle disposizioni statutarie e regolamentari già richiamate, proseguirà nel presidio della qualità dei servizi, affinché lo stesso rispetti le condizioni contrattualmente pattuite.




D.2.4 Le condizioni di efficienza

Il ricorso di una pluralità di enti locali a Sasom s.r.l., in quanto società affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale, consente di beneficiare di importanti economie di scala e di organizzazione, che si riflettono nella convenienza economica del servizio erogato nei confronti del Comune di Rosate.; l'offerta economica proposta da Sasom s.r.l. si basa su un sistema tariffario unico proposto ai singoli enti soci e committenti, dal quale ognuno attinge al fine di determinare la dimensione operativa dei servizi richiesti alla partecipata e di quantificarne le ricadute economiche.


Sulla base dell'articolazione operativa del servizio di igiene ambientale (che si suddivide in più ambiti di attività omogenee) nonché del sistema di governance esercitato su Sasom s.r.l. da una pluralità di enti, la

valutazione di convenienza economica del ricorso alla società rispetto ad alternative di mercato può essere ragionevolmente condotto confrontando i costi medi unitari per abitante dei servizi resi dalla partecipata rispetto a quelli riscontrabili sul mercato. In tal senso, nei grafici e nelle tabelle che seguono si riporta il confronto tra i costi della società ed i corrispondenti valori medi riscontrati in ambiti omogenei di riferimento quali l'area metropolitana di Milano, la Regione Lombardia, il nord Italia.

Allegato: 2 Dati-Rifiuti-Urbani-produzioni sasom



Area geografica	Totale Abitanti	totale costi dichiarati	costi Sasom igiene ambientale (*)	costi comunali di gestione tariffa	ricavi vendite + utili	€/abitante ricavi (**)	€/abitante servizi igiene ambientale	€/abitante gestione comune (**)	€/abitante totale igiene ambientale
SASOM	57.791	7.124.494,90	5.317.901,00	1.443.593,90	241.274,00	4,2	87,8	25,0	112,8
MILANO	3.208.509	556.394.379				4,2	90,0	25,0	115,0
LOMBARDIA	10.008.349	1.362.774.296				4,2	95,0	25,0	120,0
Nord (Utilitatis)						4,2	98,4	25,0	123,4



- Piano degli investimenti -

Con riferimento alla componente strutturale del servizio, rappresentata dal piano degli investimenti e dalle relative capacità della società di farvi fronte attraverso una adeguata ed equilibrata composizione di capitale proprio ed eventuale indebitamento, si evidenzia come non siano previsti particolari investimenti nel periodo interessato dall'affidamento oggetto della presente relazione, se non quelli strettamente necessari all'erogazione del servizio. Come evidenziato nei paragrafi che precedono, la società si caratterizza per una situazione patrimoniale e finanziaria in equilibrio e le condizioni economiche dell'affidamento disciplinate dal contratto di servizio determineranno un impatto positivo sulla suddetta situazione. Le priorità gestionali sono infatti focalizzate sulla dimensione corrente dell'attività.

Piano degli investimenti 2017

Acquisto mini compattatore (modello Iveco 100)	€ 75.000
Acquisto mini compattatore (modello Iveco 70/C)	€ 65.000
Sostituzione automezzo per raccolte da ecocentri	€ 140.000
Acquisto automezzo aggiuntivo per servizio eco mobile	€ 40.000
Acquisto nuovo motocarro per operatore ecologico	€ 16.000
Sostituzione trattore per sfalcio verde pubblico	€ 23.000
Adeguamento rete dati e sistema informatico	€ 15.000
Totale	€ 374.000

Lavori di manutenzione 2017

Rete fognaria per lavaggio automezzi	€ 42.000
Riempimento e recupero area di manovra e stoccaggio	€ 50.000
Sistemazione spazi ex uffici Asga	€ 20.000
Adeguamenti a prescrizioni VV.FF.	€ 40.000
Totale	€ 152.000

Per quanto riguarda le disposizioni del c. 1bis dell'art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011, che prevedono la predisposizione di un piano economico finanziario finalizzato ad assicurare la realizzazione di interventi infrastrutturali, si rileva come nel caso in oggetto, tenuto conto dell'assetto normativo ed organizzativo del settore dei rifiuti urbani vigente in Regione Lombardia, l'affidamento ed il rapporto di servizio di cui alla presente relazione riguardi esclusivamente l'erogazione dello stesso e non la proprietà e la gestione di impianti infrastrutturali; ne consegue che la struttura patrimoniale della società e le componenti economiche regolate nel contratto di servizio sono sufficienti a garantire la continuità di erogazione del

servizio, senza ulteriori ricadute sui bilanci degli enti e sugli obblighi di accantonare quote di risorse funzionali a finanziare investimenti infrastrutturali; quando questi ultimi verranno programmati, secondo la distribuzione di competenze tra enti previste dalla normativa regionale, sarà cura dell'ente locale affidante il servizio verificare ed adempiere alle indicazioni degli enti sovraordinati.

Oneri finanziari 2017.

Quota interessi mutuo ipotecario	€ 18.000
Quota interessi per acquisto 2 automezzi	€ 4.700
Totale	€ 22.700

D.3 Conclusioni

Sulla base di quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, tenuto conto in particolare delle condizioni di efficacia ed efficienza che il ricorso all'affidamento diretto a Sasom s.r.l. può assicurare, si ritiene che la soluzione organizzativa per l'erogazione del servizio di igiene ambientale individuata dal Comune di Rosate rappresenti la soluzione più conveniente, *“anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”*

Rosate, 19.06.2017

Il Responsabile del Settore 4
Area Servizi tecnici
Arch. Pietro Codazzi

COMUNE DI ROSATE

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 27/06/2017 N. 22
(Art.49 DLGS n.267/2000)

=====

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 DEL D.LGS. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 221 DEL 17/12/2012 E RELATIVO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ SASOM SRL .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li', 19 giugno 2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to Dott. Arch. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li', 20 giugno 2017

Il Responsabile di Ragioneria
f.to rag. Lorena Doninotti



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

PARERE N. 10 del 22/06/ 2017

ATTESTAZIONE RESA DAL REVISORE UNICO CONTABILE EX ART. 19 - COMMA 8 - DELLA LEGGE 448/2001

La sottoscritta, Dott.ssa Giovanna Ceribelli, Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosate

ESAMINATA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 27/6/17 inerente l'approvazione della relazione ex art. 34 comma 20 del D.Lgs. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 e relativo schema di contratto di servizio per l'affidamento del servizio di igiene ambientale in house providing alla società SASOM Srl

VISTI

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, Arch. Pietro Codazzi;

il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Rag. Lorena Doninotti;

ESPRIME

Parere favorevole, ai sensi del comma 1, lettera b) punto 3) dell'art. 239 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e ii. relativamente all'approvazione:

- 1) dell'allegata deliberazione,
- 2) della relazione art. 34 D.Lgs. 179/2012,
- 3) dello schema di contratto.

Rosate, 22 Giugno 2017

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Giovanna Ceribelli

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 11/7/2017 al 25/7/2017

Rosate, 11/7/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 11/7/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/6/2017

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- per il decorso termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 27/6/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice